SENATO DELLA REPUBBLICA

6ª COMMISSIONE

(Istruzione pubblica e belle arti)

LUNEDÌ 23 DICEMBRE 1957

(118ª Seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente CIASCA

INDICE

Disegno di legge:

« Ordinamento delle carriere e trattamento economico del personale insegnante e direttivo degli istituti di istruzione elementare, secondaria e artistica » **(2237) (Seguito della discussione e rinvio):**

PRESIDENTE . *Pag.* 1593, 1594, 1595, 1596, 1597, 1598, 1599, 1600, 1601, 1602, 1604, 1605, 1607, 1608, 1609, 1610, 1613, 1614, 1616, 1617, 1620, 1626, 1627, 1628, 1630, 1631, 1632, 1633, 1636, 1637, 1639, 1640

ALBERTI 1620

ANGELILLI . 1596, 1598, 1599, 1604, 1606, 1608, 1610, 1613, 1631, 1632, 1636, 1639, 1640

DE LUCA 1609, 1615, 1626, 1630, 1631, 1639, 1640

DONINI 1595, 1600, 1612, 1613, 1614, 1617, 1630, 1636, 1637, 1638, 1639, 1640

FRANZA 1595

LAMBERTI, *relatore* . . 1594, 1595, 1596, 1597, 1598, 1599, 1600, 1601, 1603, 1604, 1605, 1606, 1607, 1608, 1609, 1610, 1613, 1614, 1617, 1620, 1626, 1627, 1630, 1631, 1632, 1633, 1635, 1637, 1638, 1639

MERLIN Angelina . 1596, 1597, 1605, 1606, 1613, 1616, 1617, 1630, 1636, 1638

MORO, *Ministro della pubblica istruzione* 1594, 1595 1596, 1597, 1598, 1599, 1600, 1601, 1604, 1605, 1607, 1610, 1613, 1616, 1617, 1620, 1626, 1627, 1628, 1630, 1632, 1636, 1637, 1638

PONTI 1627

RUSSO Salvatore 1594, 1595, 1598, 1599, 1601, 1605, 1606, 1609, 1610, 1613, 1616, 1620, 1626, 1636

TIRABASSI 1599, 1609

La seduta è aperta alle ore 9,55

Sono presenti i senatori: Canonica, Caristia, Ciasca, Donini, Giustarini, Lamberti, Merlin Angelina, Paolucci di Valmaggiore, Ponti, Russo Salvatore, Tirabassi e Zanotti Bianco.

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del Regolamento, i senatori Barbaro, Corsini, Di Rocco, Giua, Martini, Page e Russo Luigi, sono sostituiti, rispettivamente, dai senatori Franza, Molinelli, Angelilli, Alberti, De Luca Carlo, Vaccaro e Sanmartino.

Interviene il Ministro per la pubblica istruzione Moro.

TIRABASSI, *f.f. Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

Seguito della discussione e rinvio del disegno di legge: « Ordinamento delle carriere e trattamento economico del personale insegnante e direttivo degli istituti di istruzione elementare, secondaria e artistica » (2237).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Ordinamento delle carriere e trattamento economico del personale insegnante e direttivo degli istituti di istruzione elementare, secondaria e artistica ».

Nella seduta precedente fu iniziato l'esame dell'articolo 9, e degli emendamenti presentati dal relatore e dai senatori Salvatore Russo e Donini all'articolo stesso.

In sostanza i suddetti emendamenti tendono ad attribuire ai direttori dei Conservatori e delle Accademie nazionali di arte drammatica e di danza due classi di stipendio anzichè una.

Oltre a ciò i senatori Salvatore Russo e Donini propongono che la seconda classe di sti-

pendio sia concessa ai suddetti direttori e a quelli degli istituti e scuole d'arte dopo 4 anni anzichè dopo 6.

LAMBERTI, *relatore*. Come ho già precisato nella scorsa seduta il mio emendamento coincide in sostanza con quello dei senatori Russo Salvatore e Donini. Scopo evidente di questi emendamenti è di portare i direttori dei Conservatori di musica sul piano degli insegnanti universitari, aderendo, in sostanza, a un concetto che è stato più volte espresso sia in Commissione che in Aula circa la valutazione di questi Istituti che per molti riguardi sono di ordine universitario.

Questo emendamento attribuirebbe ai direttori dei Conservatori di musica una ulteriore classe di stipendio dopo quella prevista dal testo governativo con un coefficiente che fisseremo in sede di esame delle tabelle ma che a me sembrerebbe naturale fosse il coefficiente 900 corrispondente al vecchio IV grado. Con questo essi non raggiungerebbero ancora la equiparazione con i professori universitari che, come sappiamo, arrivano al grado III, ma sarebbero tuttavia collocati su un piano più conforme alla loro dignità e preparazione culturale che è indubbiamente di particolarissimo rilievo nel campo della cultura e dell'arte. Non dimentichiamo, fra l'altro, che i Conservatori di musica sono tredici e che coloro i quali sono chiamati alla direzione di questi Conservatori sono persone che, secondo la legge che regola i loro concorsi, debbono avere una fama internazionale. La mia proposta, come quella del senatore Salvatore Russo prevede poi la soppressione, nel terzo comma, del limite del 50 per cento in armonia con quanto si è fatto anche nell'articolo 8 per i presidi.

La richiesta infine di ridurre da 6 a 4 anni la permanenza nella prima classe per il passaggio alla seconda, prevista dall'emendamento Russo, deve ritenersi inaccettabile, come ho già detto la volta scorsa, perchè il problema è già stato risolto in senso negativo in sede di esame dell'articolo 8 e non possiamo ora discostarci dalla linea adottata.

RUSSO SALVATORE. Non insisto sulla proposta di ridurre a 4 anni la permanenza nella prima classe. Per il resto accetto la formulazione dell'articolo proposta dal relatore sostanzialmente identica a quella che io avevo suggerito.

PRESIDENTE. In conclusione, dunque, l'articolo 9 risulterebbe così formulato:

« Ai direttori dei Conservatori di musica, dell'Accademia nazionale di arte drammatica e dell'Accademia nazionale di danza sono attribuite due classi di stipendio, la cui misura annua lorda iniziale è stabilita dall'annessa tabella *C*.

Ai direttori degli istituti e scuole d'arte sono attribuite due classi di stipendio le cui misure annue lorde sono stabilite dalla predetta tabella.

I direttori degli istituti di cui ai precedenti commi conseguono la prima classe di stipendio all'atto della nomina in ruolo, la seconda dopo sei anni di servizio ».

Su questa proposta sentiamo ora il parere del Ministro.

MORO, *Ministro della pubblica istruzione*. Io sono favorevole, per ragioni di coerenza con quanto si è già deciso a proposito dell'articolo 8, all'apertura dei ruoli dei direttori di questi istituti, e quindi all'abolizione del limite del 50 per cento. Sono invece recisamente contrario all'attribuzione, ai direttori dei Conservatori, di una seconda classe di stipendio, e ciò non per non rendere il dovuto omaggio a questi illustri cultori d'arte e nemmeno per ragioni di onere — che è di assai scarso rilievo — ma per una ragione di armonia legislativa. Prego gli onorevoli senatori che hanno proposto e sostengono questo emendamento, di rendersi conto dello sconvolgimento che esso creerebbe nell'ambito dell'amministrazione della Pubblica istruzione, soprattutto nei confronti di un'altra benemerita categoria, che è quella dei sovraintendenti alle belle arti, sui quali incombono compiti estremamente gravosi e impegnativi e che dal punto di vista della qualificazione scientifica e del gusto artistico, non hanno nulla da invidiare ai direttori dei Conservatori. Come è noto, questa categoria è in attesa di una revisione della propria carrie-

ra e di un miglioramento di organici ed ha già chiesto di raggiungere l'antico IV grado; il che creerebbe delle complicazioni nei confronti della carriera amministrativa in quanto i direttori generali hanno appunto il IV grado. Desidero poi rilevare che i direttori dei Conservatori come artisti di fama internazionale hanno la possibilità di un'attività artistica che viene, come è giusto, adeguatamente retribuita.

Per queste ragioni prego vivamente la Commissione di non insistere su questa richiesta che creerebbe ragioni di malcontento in altre categorie.

LAMBERTI, *relatore*. Le ragioni adottate dal Ministro sono indubbiamente di notevole peso. Tuttavia io mi permetto d'insistere su questo punto: mi auguro piuttosto che l'approvazione della mia proposta, condivisa anche dall'altra parte, possa facilitare la soluzione del problema dei sovraintendenti.

MORO, *Ministro della pubblica istruzione*. Non la facilita; crea solo del malcontento senza che si abbia la possibilità di fare niente: non è possibile infatti portare i sovraintendenti allo stesso grado del direttore generale da cui dipendono.

LAMBERTI, *relatore*. Io ho qualche speranza che questo possa facilitare la soluzione del problema; naturalmente noi non possiamo esaminarlo in questa sede perchè abbiamo sott'occhio un disegno di legge che riguarda solo gli insegnanti. Insisto, comunque, sulla mia richiesta.

RUSSO SALVATORE. Anche noi insistiamo sull'emendamento, siamo cioè d'accordo col relatore; e ci basiamo specialmente su quello che si affermò durante la discussione della legge delega circa lo sganciamento dei professori dalle carriere amministrative.

MORO, *Ministro della pubblica istruzione*. Ma il principio non fu accolto.

DONINI. Vi è tuttavia l'articolo 7 della legge delega.

LAMBERTI, *relatore*. Tutt'al più si potrebbe accordare un coefficiente intermedio inferiore al coefficiente 900 che è quello dei direttori generali.

PRESIDENTE. Si potrebbe piuttosto applicare il concetto di una indennità, per evitare le difficoltà cui ha fatto cenno il Ministro.

LAMBERTI, *relatore*. Non si tratta di un miglioramento economico; è un problema, questo, di carattere morale. L'attività svolta dalla categoria in questione è indubbiamente superiore a quella svolta da un preside. L'indennità particolare migliorerebbe la loro situazione economica; ma importa a noi, anzitutto, che la categoria abbia la possibilità di elevarsi giuridicamente al di sopra delle altre. Insisto quindi nel mio emendamento.

FRANZA. Mi sembrano fondate le preoccupazioni del Ministro: questo emendamento darà motivo a nuove richieste di altre categorie.

MORO, *Ministro della pubblica istruzione*. Propongo di rinviare la deliberazione su questo punto al momento in cui si esamineranno le tabelle.

RUSSO SALVATORE. Decidiamo almeno sulla questione delle due classi di stipendio.

LAMBERTI, *relatore*. Vorrei anch'io che venisse risolta la questione di principio della istituzione di una seconda classe.

Si tratta di un problema di portata limitata; non è il caso di rinviarlo alla fine della discussione del disegno di legge. Superiamo questo punto morto, lasciando impregiudicata la questione dei coefficienti, da attribuire alla seconda classe, sulla quale si potrà trovare un punto di intesa.

PRESIDENTE. Poichè il Ministro insiste nella proposta di rinviare la deliberazione su questo articolo al momento della discussione delle tabelle, metto ai voti tale richiesta.

(*È approvata*).

ANGELILLI. Vorrei proporre il seguente articolo 9-*bis*:

« Le carriere degli ispettori scolastici e dei direttori didattici rientrano tra quelle di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16 ».

Si tratta di un riconoscimento morale a favore di questa benemerita categoria che tanto si prodiga per la nostra scuola.

LAMBERTI, *relatore*. L'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica n. 19 del 1956 dice che l'indennità di carica assume la denominazione di indennità di direzione ed è attribuita ai presidi, direttori, ispettori scolastici, direttori didattici, ecc. Mi pare perciò assolutamente superfluo questo articolo.

MORO, *Ministro della pubblica istruzione*. Il problema sarà affrontato nel disegno di legge governativo sullo stato giuridico di prossima presentazione.

ANGELILLI. Non insisto sull'emendamento, e mi dichiaro soddisfatto in quanto le dichiarazioni dell'onorevole Ministro dànno sicuro affidamento che lo spirito della mia proposta troverà applicazione nel provvedimento governativo in elaborazione.

PRESIDENTE. Proseguiamo l'esame degli articoli.

CAPO III

Personale degli istituti statali dei sordomuti

Art. 10.

(*Personale direttivo e insegnante*)

Ai direttori, ai vice direttori e agli insegnanti elementari di ruolo degli istituti statali per sordomuti è attribuito, rispettivamente, il trattamento economico degli ispettori scolastici, dei direttori didattici e degli insegnanti elementari.

Alle maestre di scuola materna presso gli istituti predetti è attribuito il trattamento economico delle maestre in servizio presso i giardini d'infanzia annessi agli istituti magistrali statali.

MERLIN ANGELINA. Parlo anche a nome di coloro che rappresentano la categoria contemplata in questo articolo. Mi è stato consegnato un promemoria, che riassumo rapidamente.

Il promemoria osserva che l'equiparazione, nei diversi gradi e relativi stipendi, del personale degli istituti statali per sordomuti a quello delle scuole statali elementari è ancora da attuarsi, perchè il disegno di legge presentato dal deputato Saggin approvato dalla Camera non fu approvato dal Senato a causa del suo scioglimento.

Il nuovo disegno di legge del deputato Riva, che doveva sostituire quello del deputato Saggin, fu fermato dalla legge-delega.

Ciò premesso, per evidenti ragioni di giustizia, il personale insegnante e direttivo degli istituti statali di Roma, Milano e Palermo chiede che per mezzo di un emendamento, il miglioramento economico in suo favore sia fatto decorrere dall'epoca della presentazione della proposta parlamentare, almeno agli effetti della liquidazione della pensione al personale collocato frattanto a riposo.

Faccio presente che si tratta di insegnanti specializzati che svolgono un lavoro veramente stancante. Ricordo alcune suore dell'istituto da me frequentato da giovane, cadute gravemente ammalate dopo aver insegnato per qualche anno ai sordomuti.

Raccomando perciò alla Commissione di prestare la massima attenzione alle richieste di questa categoria.

LAMBERTI, *relatore*. Quella degli arretrati dal 1952 in poi, è una questione di capienza di bilancio, e si tratterebbe comunque di rivedere un gran numero di esercizi chiusi.

Per quanto si riferisce all'inquadramento, non si può negare che gli insegnanti degli istituti di sordomuti svolgano un'opera più alta di quella dei comuni insegnanti elementari; si richiederebbe, quindi, che per costoro venissero fissati coefficienti diversi.

MORO, *Ministro della pubblica istruzione.* Ritengo che si potrebbe fare qualcosa nell'ambito dell'indennità, stabilendo una differenziazione di trattamento di cui vedremo la misura quando passeremo all'esame delle tabelle.

Per quanto concerne la decorrenza, occorre rendersi conto che non è assolutamente possibile far decorrere un miglioramento dalla data di presentazione di una proposta di legge. So bene che, in questo caso, si tratterebbe di pochissime persone, ma è una questione di principio.

MERLIN ANGELINA. Riprenderemo in esame la questione in sede di esame delle tabelle.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 10.

(*È approvato*).

MORO, *Ministro della pubblica istruzione.* A questo punto, per ovviare ad una dimenticanza, propongo di inserire un articolo aggiuntivo del seguente tenore:

Art. 10-*bis*.

Alle direttrici degli educandati femminili statali è attribuito il trattamento di carriera stabilito per i presidi di prima categoria.

Alle vice direttrici degli istituti di cui al precedente comma è attribuita un'unica classe di stipendio corrispondente a quella iniziale stabilita per i presidi di seconda categoria.

PRESIDENTE. Se non vi sono osservazioni metto ai voti l'articolo aggiuntivo presentato dal ministro Moro.

(*È approvato*).

CAPO IV

Disposizioni comuni al personale direttivo e insegnante

Art. 11.

(*Aumenti periodici di stipendio*)

Al personale direttivo e insegnante spettano, per ogni biennio di servizio prestato senza demerito, con l'attribuzione di una stessa classe di stipendio, aumenti periodici, in numero illimitato, in ragione del 2,50 per cento della misura iniziale della classe medesima.

LAMBERTI, *relatore.* In questo articolo non si fa che ribadire un principio stabilito dal decreto presidenziale per tutti i dipendenti statali; pertanto, propongo che esso venga approvato così com'è.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 11.

(*È approvato*).

Art. 12.

(*Aumento periodico anticipato per merito*)

L'aumento periodico è attribuito con l'anticipo di un anno rispetto alla normale decorrenza agli insegnanti che, per tre anni scolastici consecutivi, abbiano riportato la qualifica di « ottimo », nella classe di stipendio nella quale conseguono l'anticipazione.

L'aumento periodico anticipato è accordato nella seconda e nella terza classe di stipendio e per non più di una volta in ciascuna di esse.

Ai presidi e ai direttori degli istituti di istruzione secondaria e artistica l'aumento periodico anticipato è attribuito, alle condizioni di cui al primo comma, nella prima classe di stipendio ad essi assegnata e per non più di una volta.

A questo articolo il relatore Lamberti ha presentato un emendamento tendente a sostituire, nel secondo comma, le parole « nella seconda e nella terza classe » con le altre « nella seconda, nella terza e nella quarta classe ».

LAMBERTI, *relatore.* Mentre nella seconda e terza classe operano delle anticipazioni per merito distinto che consentono di arrivare alla classe superiore anche tre anni prima, nella quarta classe non è invece prevista alcuna abbreviazione di carriera. Ora, a me pare che si possa concedere un aumento anticipato anche nella quarta classe affinchè vi sia la pos-

sibilità, anche per questi insegnanti più anziani, di godere di qualche beneficio, sia pure in modesta misura.

Faccio rilevare, inoltre, che si tratta di un beneficio valevole anche ai fini della pensione, contrariamente a quello delle classi precedenti.

MORO, *Ministro della pubblica istruzione.* Per gli impiegati statali questa anticipazione di scatto è riconosciuta in tutte le classi, ma solo per il 20 per cento dei posti, ed a seguito di scrutinio.

La differenza fra il trattamento da noi concesso e quello fatto agli altri statali, quindi, è già molto notevole, poichè noi la ammettiamo per gli insegnanti al cento per cento nella classe seconda e terza, qualora abbiano avuto i tre anni di qualifica.

L'estensione alla quarta classe non era stata da noi proposta proprio per riguardo alla più difficile condizione fatta agli altri statali.

Ora, ammesso che si voglia arrivare alla estensione alla quarta classe, facciamolo almeno per un'aliquota, e non per tutti, per non accentuare il distacco già notevole con gli altri impiegati statali. È bene non creare posizioni di disagio nelle altre categorie, discostandosi troppo dal trattamento generale.

È evidente che l'aliquota potrebbe anche essere, in questo caso, un poco superiore al 20 per cento.

RUSSO SALVATORE. Anch'io avevo presentato un emendamento che, nella sostanza, è identico a quello presentato dal relatore.

Le promozioni si hanno soltanto nel secondo e terzo coefficiente per merito distinto, mentre nel quarto non si ha nulla. Il professore arrivato a 18 o 20 anni di carriera non ha che gli scatti biennali.

Propongo perciò che venga accettata la proposta del relatore.

LAMBERTI, *relatore.* Io non sono alieno dal venire incontro alla richiesta del Ministro di una misura intermedia, che mi sembra ragionevole. Faccio presente, peraltro, che per gli insegnanti si è adottato questo criterio, abolendo il merito comparativo, proprio perchè fare degli scrutini è cosa difficile e complessa.

Propongo comunque di fissare l'aliquota del 50 per cento, in modo che praticamente tutti possano arrivarci, se non la prima, la seconda o la terza volta, e in modo che il beneficio valga ai fini della pensione. Vuol dire che non arriveranno tutti ad ottenere questo scatto automaticamente al maturare del triennio di « ottimo », ma potranno conseguirlo in un momento successivo.

ANGELILLI. Concordo con la proposta fatta dal relatore.

MORO, *Ministro della pubblica istruzione.* Il Governo accetta l'aliquota del 50 per cento.

PRESIDENTE. Il primo comma dell'articolo non subisce modificazioni. Lo metto ai voti.

(*È approvato*).

Il secondo comma, su proposta del relatore Lamberti, verrebbe sdoppiato nei due commi seguenti:

« L'aumento periodico anticipato è accordato nella seconda, nella terza e nella quarta classe di stipendio e per non più di una volta in ciascuna di esse.

Nell'ultima classe di stipendio il beneficio è accordato nella misura del 50 per cento di coloro che si trovano in possesso delle condizioni di cui al primo comma ».

Metto ai voti il testo di cui ho dato lettura.

(*È approvato*).

Per l'ultimo comma dell'articolo il senatore Lamberti propone il seguente testo:

« Ai presidi e ai direttori degli istituti di istruzione secondaria e artistica l'aumento periodico anticipato è attribuito alle condizioni di cui al primo comma nelle due classi di stipendio ad essi assegnate e per non più di una volta in ciascuna di esse ».

MORO, *Ministro della pubblica istruzione.* Ritengo che l'emendamento possa essere accolto.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'ultimo comma nel testo presentato dal senatore Lamberti.

(*È approvato*).

Vi è ancora un comma aggiuntivo proposto dal senatore Lamberti del seguente tenore:

« Agli ispettori scolastici, ai direttori didattici, ai direttori e vice direttori degli istituti statali dei sordomuti l'aumento periodico anticipato è attribuito nella classe di stipendio ad essi assegnata e per non più di una volta ».

LAMBERTI, *relatore*. Non c'è ragione per cui il beneficio dell'anticipo per merito non venga concesso anche a queste categorie. Mi sembra ovvio che si tratti di una dimenticanza.

MORO, *Ministro della pubblica istruzione*. Sono d'accordo col relatore: mi sembra evidente che l'esclusione di queste categorie sia dovuta solo a dimenticanza; pertanto, mi dichiaro favorevole all'emendamento proposto.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento aggiuntivo presentato dal senatore Lamberti.

(*È approvato*).

Metto ai voti l'articolo 12 il quale, con gli emendamenti testè approvati, risulta, salvo coordinamento, così formulato:

« L'aumento periodico è attribuito con l'anticipo di un anno rispetto alla normale decorrenza agli insegnanti che, per tre anni scolastici consecutivi, abbiano riportato la qualifica di « ottimo », nella classe di stipendio nella quale conseguono l'anticipazione.

L'aumento periodico anticipato è accordato nella seconda, nella terza e nella quarta classe di stipendio e per non più di una volta in ciascuna di esse.

Nell'ultima classe di stipendio il beneficio è accordato nella misura del 50 per cento di coloro che si trovano in possesso delle condizioni di cui al primo comma.

Ai presidi e ai direttori degli istituti di istruzione secondaria e artistica l'aumento periodico anticipato è attribuito, alle condizioni di cui al primo comma, nelle due classi di stipendio ad essi assegnate e per non più di una volta.

Agli ispettori scolastici, ai direttori didattici, ai direttori e vice direttori degli istituti statali dei sordomuti l'aumento periodico anticipato è attribuito nella classe di stipendio ad essi assegnata e per non più di una volta.

(*È approvato*).

TIRABASSI. A questo punto si potrebbe inserire la norma alla quale, se non erro, in una precedente seduta, aveva fatto cenno il senatore Di Rocco a favore degli ispettori centrali. Si tratterebbe di concedere loro le promozioni alla prima classe a ruoli aperti dopo tre anni di anzianità; altrimenti essi si troverebbero in una situazione di svantaggio rispetto ai presidi.

ANGELILLI. Sono d'accordo sull'osservazione del senatore Tirabassi perchè si stabilisca un'opportuna differenziazione tra presidi ed ispettori centrali. Richiamo l'attenzione della commissione sulla particolare posizione degli ispettori centrali ed esprimo l'avviso che debba venir dato loro un riconoscimento.

RUSSO SALVATORE. Sono favorevole non solo per le ragioni addotte dagli onorevoli colleghi, ma anche per affermare il principio che gli ispettori centrali del Ministero della pubblica istruzione fanno parte del personale insegnante e non della burocrazia centrale.

MORO, *Ministro della pubblica istruzione*. Non si può forse dirlo esplicitamente, ma sono convinto che essi siano in effetto legati alla scuola.

Accetto la proposta perchè effettivamente, la situazione di questi ispettori era diventata insostenibile nei confronti dei presidi. Ritengo utile si provveda in loro favore.

L'articolo aggiuntivo potrebbe essere così formulato:

« Gli ispettori centrali per l'istruzione elementare per l'istruzione media, classica, scientifica, magistrale e tecnica e per le antichità e belle arti, appartenenti ai ruoli dell'Ammini-

strazione centrale della pubblica istruzione, conseguono la promozione alla prima classe, a ruolo aperto, dopo tre anni di effettivo servizio nella qualifica.

Agli ispettori centrali indicati nel precedente comma è esteso il disposto della legge 7 giugno 1951, n. 500 ».

Questo articolo dovrebbe, per la peculiarità della materia, formare un titolo a sè da inserire fra il titolo I e l'attuale II con la denominazione: « Carriera degli ispettori centrali del Ministero della pubblica istruzione ».

PRESIDENTE. Si provvederà in sede di coordinamento.

Metto intanto ai voti l'articolo aggiuntivo nel testo proposto dal Ministro.

(*È approvato*).

TITOLO II

COMPENSI PER PRESTAZIONI COMPLEMENTARI - AUMENTO DELL'INDENNITÀ DI DIREZIONE

Art. 13.

(*Compensi per prestazioni complementari*)

Al personale insegnante di ruolo e non di ruolo è corrisposto, per prestazioni complementari attinenti alla funzione docente, un compenso nella misura e alle condizioni stabilite dall'annessa tabella *F*.

A questo articolo è stato presentato dai senatori Donini, Russo Salvatore e Merlin Angelina il seguente emendamento aggiuntivo:

« Il compenso, di cui al precedente comma, è attribuito per dodici mesi ed è di uguale misura per il personale docente di ruolo e non di ruolo con lo stesso orario di cattedra ».

LAMBERTI, *relatore*. In realtà questo emendamento tende a modificare le note annesse alla tabella; mi sembra quindi sia quella la sede in cui andrebbe discusso.

Ho anch'io intenzione di presentare un emendamento simile, ma ritengo opportuno presentarlo in sede di discussione della tabella, al fine di avere una visione unitaria della questione.

MORO, *Ministro della pubblica istruzione*. Sono d'accordo col relatore.

DONINI. Accettiamo la proposta del relatore.

PRESIDENTE. L'esame dell'emendamento presentato dai senatori Donini, Russo Salvatore e Merlin Angelina viene allora sospeso e rinviato alla sede più opportuna sotto forma di emendamento alla relativa tabella.

Poichè nessun altro domanda di parlare metto ai voti l'articolo 13.

(*È approvato*).

Art. 14.

(*Aumento dell'indennità di direzione*)

L'indennità di direzione spettante al personale delle scuole d'istruzione elementare, secondaria e artistica e degli istituti di educazione, contemplato nell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, è aumentata secondo quanto stabilito dall'annessa tabella *G*.

(*È approvato*).

TITOLO III

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 15.

(*Classificazione degli insegnanti degli istituti di istruzione artistica*)

Gli insegnanti in servizio negli istituti di istruzione artistica sono assegnati al ruolo stabilito, per la rispettiva materia e per il tipo di scuola cui appartengono, dall'annessa tabella C[1].

(*È approvato*).

Art. 16.

(*Inquadramento degli insegnanti straordinari*)

Agli insegnanti straordinari degli istituti di istruzione elementare, secondaria e artistica che non abbiano compiuto due anni di servizio è attribuita la prima classe di stipendio stabilita, in relazione al ruolo cui appartengono, dalle annesse tabelle *A*, *B*, *C*, con l'anzianità maturata alla data di entrata in vigore della presente legge.

Agli insegnanti che all'entrata in vigore della presente legge abbiano compiuto in qualità di straordinari due anni di servizio utile ai fini della prova, è attribuita, qualora la prova abbia avuto esito favorevole, la qualifica di ordinario, con decorrenza, a tutti gli effetti, dal 1° ottobre successivo al compimento del biennio stesso. Ad essi è assegnata, con la medesima decorrenza, la seconda classe di stipendio stabilita, per il ruolo cui appartengono, dalle annesse tabelle con l'anzianità maturata in eccedenza al predetto biennio di prova.

La disposizione del precedente comma si applica anche agli insegnanti elementari che abbiano compiuto due anni di servizio nel ruolo in soprannumero o cumulativamente in questo ultimo e nel ruolo normale.

(*È approvato*).

Art. 17.

(*Inquadramento degli insegnanti ordinari*)

Agli insegnanti ordinari degli istituti di istruzione elementare, secondaria e artistica è attribuita la classe di stipendio che ad essi rispettivamente compete, in conformità delle annesse tabelle *A*, *B*, *C*, e in base all'anzianità di ordinario posseduta alla data di entrata in vigore della presente legge con gli aumenti periodici eventualmente spettanti.

La disposizione del precedente comma si applica anche agli insegnanti di ruolo transitorio ordinario.

Ai fini della determinazione dell'anzianità di ordinario si computa l'eccedenza del servizio prestato in qualità di straordinario rispetto alla durata del periodo di prova stabilita dall'articolo 1 eccettuata l'eccedenza dipendente da proroga del periodo stesso.

I servizi riconosciuti utili agli effetti della progressione in carriera sono computati nel calcolo dell'anzianità.

Agli effetti dell'inquadramento non si applica il disposto della prima parte dell'ultimo comma dell'articolo 2.

RUSSO SALVATORE. Il primo comma di questo articolo stabilisce che la classe di stipendio è attribuita agli insegnanti in base all'anzianità di ordinario posseduta alla data di entrata in vigore della presente legge.

Io proporrei di sostituire la data di entrata in vigore della legge con la data del 1° luglio 1956, altrimenti un insegnante che vada in pensione, ad esempio, dal 1° ottobre di quest'anno non potrà beneficiare del provvedimento.

MORO, *Ministro della pubblica istruzione*. La formula qui usata: « alla data di entrata in vigore della presente legge » non pregiudica niente, poichè vuol dire solo che dal momento in cui la legge si applica viene ricostruita la carriera.

Ad ogni modo, trattandosi di un problema che riguarda la data di entrata in vigore della legge, sarebbe più opportuno discuterlo in sede di esame dell'articolo 24.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato dal senatore Lamberti un emendamento tendente ad aggiungere al primo comma le seguenti parole: « oppure, quando più favorevole, in base all'anzianità nella classe di stipendio posseduta alla data dell'entrata in vigore della presente legge in dipendenza dell'inquadramento di cui alla tabella unica allegata al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19 ».

LAMBERTI, *relatore*. Devo confessare che, sebbene mi renda conto del significato di questo emendamento, che è stato richiesto dalle categorie interessate, non ne vedo la consistenza effettiva, nè ho potuto avere una esemplificazione concreta che mi facesse persuaso che questo caso può verificarsi.

È stato detto che questo emendamento potrebbe interessare gli insegnanti che hanno prestato servizio nelle scuole italiane all'estero, poichè adesso quel servizio, che una volta valeva agli effetti della progressione di carriera, non è più valutato a questo fine.

Però, confrontando la tabella unica del decreto presidenziale n. 19, nella quale non si fa cenno a questo problema e nella quale le progressioni sono stabilite come nella nostra tabella, non sono riuscito a rendermi conto di come possa verificarsi questa sfasatura.

È stato detto anche che determinati insegnanti di materie tecniche, prima del decreto presidenziale, avevano un inquadramento diverso, cioè che alcuni cominciavano la carriera col grado IX mentre altri la cominciavano col grado X; tale facilitazione della concessione del grado IX era stata stabilita per far sì che professionisti di particolare valore potessero essere immessi nella scuola. Questa distinzione è stata abolita col decreto presidenziale, favorendo le categorie che si trovavano in situazioni inferiori; ma pare, e a dir la verità non ne capisco la ragione, che quell'inquadramento fosse, nei riguardi di questi insegnanti, più favorevole di quello che stabiliamo con la legge che è ora al nostro esame.

Io mi sono fatto scrupolo di presentare lo emendamento perchè, se effettivamente dal confronto fra i due provvedimenti, il decreto del Presidente della Repubblica e quello attualmente in discussione, risultasse una possibilità di opzione verso un trattamento più favorevole secondo i principi generali, penso che tale possibilità dovrebbe venir riconosciuta.

Ma se poi si verifichi di fatto la circostanza per la quale questo emendamento dovrebbe servire, confesso che non sono riuscito ad appurarlo.

D'altra parte il problema si potrebbe ritenere risolto dal principio generale secondo il quale quando una certa materia è regolata da due norme diverse e concorrenti si sceglie sempre il trattamento più favorevole.

Detto questo, se i colleghi non hanno nulla da aggiungere in proposito, ritengo di poter senz'altro ritirare l'emendamento proponendo l'approvazione dell'articolo 17 così com'è.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 17.

(*È approvato*).

Art. 18.

(*Inquadramento degli insegnanti di musica e canto degli istituti magistrali*)

Gli insegnanti di musica e canto, in servizio negli istituti magistrali, sono assegnati al ruolo *B* e ad essi sono attribuite le classi di stipendio stabilite per il predetto ruolo dell'annessa tabella *B*, in base all'anzianità di ordinario posseduta alla data di entrata in vigore della presente legge con gli aumenti periodici eventualmente spettanti.

Si applicano i commi terzo e successivi dello articolo 17.

(*È approvato*).

Art. 19.

(*Inquadramento degli insegnanti tecnici pratici*)

Agli insegnanti tecnici pratici degli istituti di istruzione media tecnica di primo e di secondo grado, la cui anzianità di servizio di ruolo non sia superiore a due anni, è attribuita la prima classe di stipendio per essi stabilita dall'annessa tabella *B*.

Agli insegnanti che abbiano oltre due anni di servizio di ruolo è attribuita la classe di stipendio che ad essi compete, in relazione al ruolo cui appartengono, in base all'anzianità di servizio posseduta, in eccedenza al biennio, alla data di entrata in vigore della presente legge, con gli aumenti periodici eventualmente spettanti.

Si applicano le disposizioni degli ultimi due commi dell'articolo 17.

(*È approvato*).

Art. 20.

(*Inquadramento dei maestri d'arte*)

I maestri d'arte degli istituti e scuole d'arte, assumono la denominazione di insegnanti d'ar-

te applicata e sono inquadrati nei corrispondenti ruoli previsti dall'annessa tabella *C*.

Per l'attribuzione delle classi di stipendio agli insegnanti d'arte applicata si osservano le disposizioni dell'articolo 19.

(*È approvato*).

Art. 21.

(*Valutazione dell'insegnamento non di ruolo a favore degli insegnanti in servizio*)

Agli insegnanti attualmente in servizio l'insegnamento non di ruolo è valutato, nei casi e agli effetti previsti dall'articolo 6, nella classe di stipendio che ad essi rispettivamente compete in applicazione della presente legge, e nelle classi successive.

(*È approvato*).

Art. 22.

(*Inquadramento dei Capi di Istituto*)

Ai presidi degli istituti di istruzione secondaria di II grado e ai direttori degli istituti d'arte, attualmente in servizio, sono assegnate, in conformità delle annesse tabelle *E* e *C*, le classi di stipendio corrispondenti rispettivamente al coefficiente ad essi attribuito dalla tabella annessa al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, con gli aumenti periodici cui possano aver diritto in base all'anzianità maturata nel coefficiente stesso.

Ai presidi e ai direttori delle scuole secondarie di I grado e ai direttori delle scuole di arte che abbiano conseguito il passaggio al coefficiente 500 è attribuita la seconda classe di stipendio stabilita dalla annessa tabella *E* per i presidi di seconda categoria e dall'annessa tabella *C* per i direttori delle scuole d'arte, con gli aumenti cui possano aver diritto in base all'anzianità maturata nel coefficiente stesso.

Ai presidi e ai direttori di cui al precedente comma che non abbiano conseguito il passaggio al coefficiente suddetto, è attribuita la classe di stipendio iniziale per essi stabilita dalle annesse tabelle sopra indicate, con gli aumenti periodici cui possano aver diritto in base alla anzianità acquisita nel ruolo cui appartengono.

Ai direttori dei Conservatori di musica e delle Accademie di arte drammatica e di danza è assegnata la classe di stipendio per essi stabilita dall'annessa tabella *C* con gli aumenti periodici eventualmente spettanti in base alla anzianità acquisita nel ruolo cui appartengono.

Il senatore Lamberti propone di sostituire l'intero testo dell'articolo con il seguente:

« Al personale direttivo degli istituti d'istruzione secondaria di prima e seconda categoria che non abbia compiuto sei anni di servizio, è attribuita la classe di stipendio iniziale di cui alla tabella *E* annessa alla presente legge, con gli aumenti periodici eventualmente spettanti.

Allo stesso personale che abbia compiuto sei anni di servizio è attribuita la seconda classe di stipendio, di cui alla citata tabella *E*, con gli aumenti periodici eventualmente spettanti per l'anzianità eccedente i sei anni.

Analogamente si procede all'inquadramento e all'eventuale ricostruzione della carriera per il personale direttivo degli istituti d'istruzione artistica secondo le classi di stipendio di cui alla tabella *C* e per i direttori didattici e gli ispettori scolastici a norma della tabella *D* ».

LAMBERTI, *relatore*. Per quanto riguarda la parte sostanziale del mio emendamento debbo rilevare che essa è conseguente alla modificazione apportata all'articolo 8 con la quale si stabiliva il passaggio a ruoli aperti dalla prima alla seconda classe di stipendio. In questo modo la ricostruzione della carriera per i presidi dovrebbe avvenire a somiglianza di quella degli insegnanti, cioè non restando nell'ambito del coefficiente, ma abbracciando tutto il complesso della carriera. Tenendo conto che il primo coefficiente dura sei anni noi abbiamo la possibilità di una rivalutazione totale. Per altro con il mio emendamento si attuerebbe quanto è detto nell'ultima parte della relazione che accompagna il disegno di legge governativo, che dice testualmente: « Infine, sempre in base all'anzianità acquisita nel ruolo cui appartengono, è previsto l'inquadramento del personale direttivo degli istituti contemplati dal propo-

sto ordinamento, il quale entra in vigore — salva la diversa decorrenza espressamente stabilita nelle tabelle *F* e *G* — dal primo giorno del mese successivo alla data della pubblicazione della legge ».

Col vecchio testo, non si poteva ricostruire la carriera dei presidi anziani, nella base dell'anzianità nel ruolo, perchè il passaggio alla seconda classe di stipendio avveniva a ruoli chiusi. Ma la modificazione che abbiamo apportato all'articolo 8 ci permette di attuare pienamente il principio affermato nella relazione, che ho testè citato.

Per il resto l'emendamento è formale. Il testo da me proposto è, a mio avviso, notevolmente più snello di quello governativo. Quest'ultimo era infatti appesantito dal riferimento al decreto presidenziale 11 gennaio 1956, n. 19, più volte citato. In quel decreto ci sono delle omissioni nel senso che alcune categorie sono contemplate ed altre no. Questo ha causato un'articolazione complessa dell'articolo: laddove per alcuni capi di istituto si fa riferimento alle vecchie tabelle e a quelle nuove, per altri si fa riferimento soltanto a quelle nuove. Tanto vale fare riferimento per tutti alle tabelle nuove soltanto.

Raccomando pertanto alla Commissione ed al Governo l'approvazione di questo emendamento.

MORO, *Ministro della pubblica istruzione*. Accetto l'emendamento sostitutivo presentato dal relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento sostitutivo presentato dal senatore Lamberti.

(*È approvato*).

Al medesimo articolo 22 è stato presentato dal senatore Angelilli un emendamento aggiuntivo del seguente tenore:

« Agli ispettori scolastici e ai direttori didattici attualmente in servizio sono attribuite le classi di stipendio per essi stabilite dall'annessa tabella *D*, con gli aumenti periodici cui possono aver diritto in base all'anzianità acquisita nel ruolo cui appartengono ».

ANGELILLI. Ho presentato tale emendamento aggiuntivo per evitare eventuali sperequazioni di trattamento tra il personale direttivo in servizio e quello di nuova nomina. Accogliendo il comma aggiuntivo, agli ispettori scolastici in servizio verranno applicati gli scatti biennali in base al coefficiente previsto dalla tabella *D*.

LAMBERTI, *relatore*. Quanto è detto nello emendamento aggiuntivo presentato dal senatore Angelilli è già contemplato nell'ultimo comma del nuovo testo ora approvato. Riconosco tuttavia che nell'emendamento proposto dal senatore Angelilli affiora un'esigenza nuova che nel mio testo è ignorata ma che, a mio avviso, andrebbe presa in considerazione in sede di esame della tabella.

ANGELILLI. Mi riservo di prospettare la opportunità dell'emendamento da me proposto in occasione dell'esame della tabella *D*. In sostanza io riterrei opportuno creare un coefficiente intermedio.

PRESIDENTE. Do ora lettura di un articolo aggiuntivo proposto dal senatore Russo Salvatore:

« Il personale direttivo e insegnante degli istituti dell'ordine elementare e secondario, che anteriormente al 1° gennaio 1934 fu iscritto a regolamenti speciali di Comuni aventi autonomia scolastica, ha diritto di chiedere la applicazione del trattamento che gli sarebbe spettato in base alle norme dei regolamenti comunali, restando a carico del Comune la differenza tra tale trattamento e quello spettante in base alle norme generali per gli impiegati dello Stato ».

LAMBERTI, *relatore*. Sono d'accordo sulla sostanza, ma ritengo che questa legge non sia la sede migliore per inserire una norma del genere.

MORO, *Ministro della pubblica istruzione*. Sono d'accordo con l'opinione espressa dal relatore in quanto la norma è di competenza del Ministero dell'interno.

PRESIDENTE. Si tratterebbe infatti di gravare i Comuni di una spesa nuova.

RUSSO SALVATORE. Debbo rilevare che vi sono molti insegnanti che vengono dai ruoli comunali. Fu predisposta anche una legge a questo scopo, ma poi il progetto decadde perchè si disse che si sarebbe provveduto con la legge delega.

MERLIN ANGELINA. Sono favorevole al concetto espresso nell'articolo aggiuntivo. Sarebbe però necessario che il provvedimento fosse così elastico da permettere che l'insegnante optasse per la soluzione migliore. Nel Comune di Milano, ad esempio, i maestri elementari fruiscono di un trattamento di quiescienza migliore di quello spettante agli impiegati dello Stato, cosa che non si riscontra invece in altri Comuni.

PRESIDENTE. L'argomento comunque va trattato in altra sede.

RUSSO SALVATORE. Ritiro l'articolo aggiuntivo da me proposto.

PRESIDENTE. Vi è ora un altro articolo aggiuntivo proposto dal senatore Lamberti; ne do lettura:

« Il servizio prestato nella carriera di professore o di capo di istituto di categoria inferiore in classe di stipendio equiparata a quella iniziale di capo di istituto, è valutato per intero, dopo il compimento del periodo di prova, sia agli effetti dello svolgimento della carriera, sia agli effetti della progressione economica ».

LAMBERTI, *relatore*. È stato già rilevato che molti professori anziani possono trovarsi in condizioni di godere un trattamento economico più favorevole di quello del capo di un istituto.

Con l'introduzione di questo articolo aggiuntivo si tende ad eliminare questo inconveniente.

In via subordinata sarei anche disposto a limitare questa norma ai soli effetti della progressione economica.

MORO, *Ministro della pubblica istruzione*. Sono favorevole ad accettare l'emendamento limitatamente alla parte economica. Proporrei anche che questa norma fosse, in sede di coordinamento, aggiunta all'articolo 22 come ultimo comma.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento aggiuntivo proposto dal relatore, senatore Lamberti, con la soppressione, però, delle parole « sia agli effetti dello svolgimento della carriera », richiesta dal Ministro.

(*È approvato*).

In sede di coordinamento la norma sarà aggiunta all'articolo 22.

Art. 23.

(*Rinvio*).

Per quanto non è previsto dalla presente legge, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19.

(*È approvato*).

RUSSO SALVATORE. Vorrei proporre un articolo aggiuntivo così formulato:

« I servizi riconosciuti utili in virtù di disposizioni legislative anteriori al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, sono computati agli effetti della progressione in carriera ».

L'articolo si riferisce in particolare alle scuole cosiddette speciali che, dopo l'entrata in vigore della legge delega, non hanno più fruito di quei riconoscimenti dei quali una volta beneficiavano. Intendo parlare delle scuole per italiani all'estero ed altre consimili che dal 1956 non hanno più avuto alcuna valutazione.

MORO, *Ministro della pubblica istruzione*. Penso che per l'esigenza prospettata dal senatore Russo sia sufficiente il principio generale in forza del quale tutte le disposizioni anteriori alla legge delega non espressamente abrogate e non incompatibili con essa devono ritenersi in vigore.

L'articolo aggiuntivo mi sembra superfluo.

RUSSO SALVATORE. Non insisto.

PRESIDENTE. La deliberazione sull'articolo 24. e sui relativi emendamenti è rinviata.

come d'intesa, alla fine dell'esame del disegno di legge.

Art. 25.

(*Copertura della spesa*).

L'onere recato dalla presente legge sarà fronteggiato con l'entrata conseguente, ai sensi dell'articolo 75 del regio decreto 17 aprile 1921, n. 796, dalla monetazione dell'argento della Zecca.

La 5ª Commissione, d'accordo con il Ministero del tesoro, ha chiesto che l'articolo venga così modificato:

« L'onere recato dalla presente legge sarà fronteggiato con i proventi derivanti, ai sensi dell'articolo 75 del regio decreto 17 aprile 1921, n. 796, dall'argento monetato giusta la legge 21 novembre 1957, n. 1141 ».

Metto ai voti il testo di cui ho dato testè lettura.

(*È approvato*).

Art. 26.

(*Variazioni di bilancio*)

Il Ministro del tesoro provvederà con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

(*È approvato*).

RUSSO SALVATORE. Prima di passare all'esame delle tabelle vorrei proporre alla Commissione un articolo aggiuntivo, la cui collocazione sarà stabilita in sede di coordinamento, sulle maestre assistenti al tirocinio. Lo emendamento è così formulato:

« Gli insegnanti " assistenti al tirocinio " negli istituti magistrali in possesso della laurea e di abilitazione all'insegnamento nelle scuole secondarie sono inquadrati nel ruolo *B* dei professori di ruolo con decorrenza dal 1° luglio 1956.

« Il computo del servizio di ruolo nella scuola elementare — ai fini del nuovo inquadramento — viene disposto nei termini dell'articolo 5 della presente legge ».

Molte di queste maestre sono in possesso di laurea. Con il trasferimento dal ruolo *C* al ruolo *B*, si adotterebbe lo stesso criterio usato per gli insegnanti di musica.

LAMBERTI, *relatore*. Non sono favorevole alla proposta avanzata dal senatore Russo Salvatore; non per l'onere, ma perchè le maestre insegnanti, « assistenti al tirocinio » continuano ad esplicare attività di maestre. Che possano essere laureate è una situazione contigente e personale. Si tratta comunque di una posizione molto ambita, per il prestigio che conferisce. Di qui la gara che si genera per per ottenere l'assegnazione a tale speciale servizio, sebbene non comporti alcuna differenza di trattamento. È evidente che se stabiliamo una differenza di trattamento, si creerà una situazione che non potremo fronteggiare. Per tali ragioni prego il senatore Russo Salvatore di ritirare la sua proposta di emendamento.

RUSSO SALVATORE. Non insisto su questo emendamento. Vorrei invece proporre un emendamento a favore delle cosidette maestre giardiniere. Il testo è il seguente:

« È valutato agli effetti della carriera il servizio prestato dall'insegnante elementare anteriormente alla nomina in ruolo e per un massimo di 4 anni come insegnante negli asili infantili dipendenti dai Comuni, che conservano l'autonomia scolastica qualora, al tempo della sua assunzione mediante pubblico concorso per titoli ed esami, l'insegnante fosse stato in possesso anche del diploma di abilitazione all'insegnamento elementare ».

ANGELILLI. Mi dichiaro favorevole alla proposta avanzata dal senatore Russo Salvatore circa l'inquadramento delle insegnanti nelle scuole materne.

MERLIN ANGELINA. I miei ricordi risalgono a qualche anno fa, ma rammento che la cosiddetta « maestra giardiniera » doveva essere in possesso di regolare diploma di abilitazione all'insegnamento elementare e doveva sostenere le prove di un non meno regolare concorso. Prima della riforma Gentile le cosiddette « maestre di asilo », invece, dopo la quinta

classe elementare frequentavano uno speciale corso della durata di tre anni al termine dei quali, superati gli esami, ottenevano l'abilitazione per l'insegnamento nelle scuole materne.

È logico, comprensivo, umano, direi, provvedere alla loro sistemazione.

LAMBERTI, *relatore*. L'emendamento proposto dal senatore Russo Salvatore mi lascia perplesso. Ritengo grave stabilire che il servizio prestato alle dipendenze dei Comuni sia equiparato ad altro di ordine nettamente superiore.

E cito un precedente, quello cioè determinato dal passaggio delle scuole elementari allo Stato. Con un provvedimento *una tantum*, i maestri vennero tolti dalla posizione nella quale si trovavano ed inquadrati in uno speciale ruolo. Nel caso posto dal senatore Russo Salvatore, però, la situazione è diversa: non si tratta qui, infatti, di giardini d'infanzia, che una volta erano gestiti dai Comuni ed in seguito furono assunti dallo Stato, ma di un servizio prestato presso asili dipendenti tuttora dai Comuni.

MORO, *Ministro della pubblica istruzione*. Dovremmo insomma considerare come prestato nelle scuole elementari statali un servizio che non lo è stato. La proposta mi pare veramente inaccettabile.

RUSSO SALVATORE. Ritiro la mia proposta.

PRESIDENTE. Prima di passare alle tabelle resta ancora da decidere su alcuni punti rimasti sospesi. Vi è anzitutto il terzo comma dell'articolo 6 la cui votazione fu rinviata in attesa di chiarimenti da parte del Ministro.

MORO, *Ministro della pubblica istruzione*. Ho potuto accertare che gli esami di abilitazione sono stati tenuti — salvo il periodo dal 1940-41 al 1948-49 — anche quando non furono indetti concorsi: conseguentemente le preoccupazioni a tal proposito manifestate dal senatore Lamberti non hanno ragione di esistere.

PRESIDENTE. Chiarita la questione degli esami di abilitazione, il terzo comma dell'articolo 6 resta dunque così formulato:

« Per il servizio prestato negli anni scolastici dal 1940-41 al 1948-49 il titolo di studio tiene luogo di quello di abilitazione ».

Metto ai voti il terzo comma dell'articolo 6 nel testo di cui ho dato lettura.

(*È approvato*).

Vi è ora da prendere in esame un altro problema rimasto insoluto, quello riguardante le agevolazioni per i combattenti, reduci, partigiani ed assimilati, in relazione al quale sono rimasti in sospeso numerosi emendamenti.

All'articolo 1, il senatore Russo aveva proposto il seguente emendamento aggiuntivo:

« Il periodo di prova è ridotto ad un anno per i combattenti, reduci, partigiani ed assimilati ».

All'articolo 5 il senatore Lamberti proponeva di aggiungere il seguente comma:

« Ai fini della progressione in carriera sono inoltre riconosciute utili le campagne di guerra nel limite massimo di 3, che vengono valutate come altrettanti anni di servizio scolastico nella cattedra attualmente occupata con la qualifica minima ».

I senatori Russo Salvatore e Donini, dal canto loro, proponevano il seguente comma aggiuntivo, sempre all'articolo 5:

« Per gli ex combattenti, reduci, partigiani e assimilati, assunti in ruolo per effetto dei concorsi banditi entro il 31 dicembre 1951, la decorrenza della nomina, a tutti gli effetti giuridici e di progressione di carriera, ha per data quella di entrata in ruolo dei vincitori di concorsi, cui, pur possedendo i necessari requisiti, non poterono partecipare a causa di impedimenti derivati dalla guerra ».

All'articolo 6, poi, gli stessi senatori Salvatore Russo e Donini, avevano proposto il seguente comma aggiuntivo:

« Per gli ex combattenti, reduci, partigiani e assimilati, il servizio prestato presso reparti combattenti o in prigionia è interamente computato, a tutti gli effetti giuridici e agli effet-

ti di progressione di carriera, una volta raggiunto il conferimento della qualifica di ordinario ».

LAMBERTI, *relatore*. La questione del riconoscimento dei benefici agli ex combattenti, reduci, partigiani e assimilati era rimasta insoluta perchè il ministro Moro si era riservato di chiarire con precisione il trattamento che agli appartenenti a tali categorie viene praticato presso le altre Amministrazioni dello Stato; è evidente, infatti, che vi deve essere una certa identità di vedute e di trattamento. Il ministro Moro farà ora il punto sulla questione; tuttavia mi permetto di far rilevare che proprio per le altre Amministrazioni dello Stato hanno avuto effetto le norme sulla retrodatazione, mentre per gli insegnanti ex combattenti tale principio non è stato adottato, nemmeno in occasione del concorso speciale che fu bandito nel 1948-49, in seguito ad un decreto del Capo provvisorio dello Stato del 1947.

MORO, *Ministro della pubblica istruzione*. Le informazioni che ho assunto sono tutte negative, nel senso che nessuno dei benefici cui si è accennato e che si vorrebbero estendere agli insegnanti ex combattenti, reduci, partigiani e assimilati è riconosciuto dalle altre Amministrazioni dello Stato. Così posti i termini del problema, è evidente che noi dobbiamo preoccuparci delle conseguenze che si potrebbero determinare qualora concedessimo particolari benefici agli insegnanti ex combattenti, reduci, partigiani e assimilati, perchè è giusto che si dia agli altri dipendenti dalle Amministrazioni dello Stato ciò che si concede agli insegnanti e viceversa. Il problema insomma è unitario per tutte le Amministrazioni dello Stato e non può essere risolto che su di un piano generale: sarebbe complicato e pericoloso risolverlo ora per gli insegnanti, riservandosi poi di estendere le norme alle altre Amministrazioni, perchè potrebbero verificarsi inconvenienti determinati dal fatto che talune norme non siano applicabili in altri settori e viceversa. Ritengo pertanto che il problema vada organicamente affrontato in altra sede.

In particolare poi, in ordine all'emendamento all'articolo 1 per la riduzione ad un anno del periodo di prova, dissi e riaffermo la mia contrarietà, sia perchè la scuola ha interesse a raggiungere un accertamento delle capacità, sia perchè la norma potrebbe rivelarsi dannosa per gli stessi insegnanti, non permettendo ad essi di mostrare la loro capacità nel corso di un periodo sufficientemente lungo.

Circa gli emendamenti agli articoli 5 e 6 relativi alla retrodatazione e al riconoscimento del servizio prestato come combattenti, ripeto quanto già ebbi a dire: con essi si verrebbe a far valere due volte il periodo di servizio militare prima per retrodatare l'ingresso in carriera, e poi per accelerare la carriera stessa.

PRESIDENTE. Integrando quanto ha detto l'onorevole Ministro circa l'emendamento all'articolo 1, ritengo doveroso far presente che non sempre sussiste la possibilità di compiere l'ispezione nel corso del primo anno di insegnamento; non solo, ma è di gran lunga meglio che l'ispezione si verifichi nel secondo anno, perchè nel frattempo l'insegnante avrà acquisito una maggiore esperienza: stando a contatto con la scuola avrà migliorato la sua preparazione e potrà quindi affrontare con maggiori probabilità di successo il controllo.

ANGELILLI. Sono sensibilissimo, come tutti, alle esigenze e alla situazione dei combattenti, ma mi rendo perfettamente conto della portata dei rilievi dell'onorevole Ministro. Vorrei quindi rivolgere due raccomandazioni, alla Commissione e al ministro Moro: alla Commissione di considerare la opportunità, anzi la necessità di riguardare il problema sotto un aspetto unitario per tutte le Amministrazioni dello Stato; al ministro Moro di farsi parte diligente, anche presso le altre Amministrazioni, affinchè il problema della concessione di particolari benefici agli ex combattenti e alle categorie assimilate sia affrontato e risolto quanto prima possibile; ed in tal senso la Commissione potrebbe esprimere un esplicito voto con un ordine del giorno che impegni il Governo a predisporre provvidenze in favore degli ex combattenti e assimilati in una visione unitaria del problema.

PRESIDENTE. Faccio presente al senatore Angelilli che il ministro Moro ha dichiarato

in altra seduta che il provvedimento a favore degli ex combattenti è in corso di elaborazione.

RUSSO SALVATORE. Le ragioni che mi hanno indotto a proporre gli emendamenti di cui è stata data lettura sono molto semplici ed evidenti. Anzitutto il fatto che gli ex combattenti, appunto per cause belliche, hanno perso numerosi anni di carriera. Ho potuto constatare che numerosi ex combattenti sono entrati in ruolo soltanto all'età di 35-40 anni. A tal proposito, vi era stata la proposta di concedere particolari benefici in tutte le Amministrazioni dello Stato: secondo voci a me giunte, tali benefici sarebbero già stati concessi da alcune Amministrazioni. Peraltro, poichè il ministro Moro ha assicurato che ciò non si è verificato, non insisto sull'emendamento per la detrodatazione della carriera.

Non posso però rinunziare all'altra richiesta di emendamento, cioè alla concessione di un solo anno di prova per chi ha combattuto e sofferto; nè posso rinunziare alla proposta riguardante il riconoscimento delle campagne di guerra e degli anni di prigionia. Oltretutto è un dovere morale che abbiamo contratto verso questi nostri fratelli che hanno tanto sofferto.

PRESIDENTE. I titoli militari sono stati già valutati e apprezzati in occasione dei concorsi.

TIRABASSI. Abbiamo approvato un disegno di legge d'iniziativa dell'onorevole Lozza che riduce ad un anno il periodo di prova per i partigiani. Se non adotteremo un identico criterio per gli ex combattenti, creeremo una differenza di trattamento tra le due categorie.

PRESIDENTE. Coloro i quali hanno goduto del beneficio della riduzione del periodo di prova sono i perseguitati politici e razziali: si tratta dunque di una categoria particolare.

DE LUCA. Il problema intorno al quale si sta discutendo investe indubbiamente una questione molto delicata, non tanto per il suo significato intrinseco, quanto per i raffronti a cui si presta tra le varie Amministrazioni, per cui l'emanazione affrettata di una norma potrebbe scompaginare tutta la struttura della organizzazione statale. Noi non neghiamo *a priori* che agli ex combattenti e alle altre categorie citate debbano essere riconosciuti particolari benefici, però dobbiamo essere fermi nel concetto che tali benefici vanno concessi in un quadro generale, che interessi tutte le Amministrazioni dello Stato. Ragione per cui sono dell'avviso che dovremmo seguire la linea di condotta suggerita dal senatore Angelilli.

LAMBERTI, *relatore*. Sostanzialmente concordo con il parere espresso dal senatore Carlo De Luca. Desidero però far rilevare un particolare: c'è in questo disegno di legge un istituto che non trova riscontro nelle altre Amministrazioni, quello della valutazione dell'insegnamento non di ruolo. Ora, in forza di tale istituto, il servizio prestato dagli insegnanti degli istituti di istruzione elementare, secondaria e artistica, anteriormente alla nomina in ruolo, fino a un massimo di quattro anni, in qualità di insegnante non di ruolo, dà titolo all'attribuzione di aumenti periodici di stipendio. Si tratta di un istituto nuovo, particolare, che è stato inserito nel disegno di legge in esame perchè per le altre categorie di dipendenti statali il beneficio dell'assunzione nei ruoli speciali transitori è stato concesso indiscriminatamente a tutti gli avventizi, ciò che non si è fatto per gli insegnanti. Ora è chiaro che gli ex combattenti possono trovarsi nella dolorosa situazione di non poter godere nè del beneficio del riconoscimento del servizio non di ruolo, nè dei ruoli speciali transitori. Allora io dico che, a prescindere da tutti i provvedimenti che in una visione unitaria del problema degli ex combattenti saranno adottati, noi potremmo in questa sede approvare un comma aggiuntivo all'articolo 6, che andrebbe inserito dopo il primo, così formulato:

« Agli stessi effetti e negli stessi limiti è valutato il servizio prestato in reparti combattenti anteriormente alla nomina in ruolo ».

Per il resto, dovremmo limitarci a sollecitare dal Governo una revisione della materia in modo organico, con l'intesa che ciò che sarà adottato per gli amministrativi sarà esteso an-

che agli insegnanti o che, qualora non si possa avere una applicazione identica del beneficio, si dovrà trovare una soluzione equivalente.

MORO, *Ministro della pubblica istruzione*. Desidero confermare che il Governo è impegnato nel lavoro di raffronto e di revisione per quanto riguarda gli ex combattenti che prestano servizio nelle varie Amministrazioni. Si dia dunque tempo al Governo di portate a termine le necessarie indagini e di disporre un provvedimento organico unitario. Io assumo senz'altro l'impegno di fare in modo che la soluzione di tale problema sia affrettata per quanto possibile. Sulla base di tale assicurazione, prego i presentatori di particolari emendamenti a favore degli ex combattenti di non insistere nelle loro proposte.

Il Governo è propenso a fare una eccezione per quanto riguarda l'emendamento ora illustrato dal senatore Lamberti, perchè effettivamente il servizio pre-ruolo è un istituto abnorme.

Va chiarito peraltro che il beneficio del riconoscimento del servizio prestato come combattente e quello del riconoscimento del servizio civile pre-ruolo non sono cumulabili oltre il limite di quattro anni complessivi fissato dal primo comma dell'articolo 6.

Entro i limiti precisati, il Governo accetta l'emendamento.

RUSSO SALVATORE. Insisto perchè sia messo in votazione l'emendamento da me proposto, riguardante il riconoscimento delle campagne di guerra e degli anni di prigionia ai fini della carriera. Nel caso che tale emendamento non dovesse risultare approvato, ripiegherei sull'emendamento proposto dal senatore Lamberti al quale però chiederei che fosse aggiunto un riferimento al tempo trascorso in prigionia oltre che alle campagne di guerra. Ritiro invece l'emendamento riguardante la riduzione del biennio di prova.

ANGELILLI. Dopo le dichiarazioni dell'onorevole Ministro mi sembra che il senatore Russo Salvatore potrebbe ritirare anche l'altro emendamento e ripiegare senz'altro sull'emendamento Lamberti modificato nel senso da lui indicato.

LAMBERTI, *relatore*. Propongo il seguente ordine del giorno:

« La 6ª Commissione permanente del Senato impegna il Governo a promuovere un provvedimento che, in una visione unitaria dei benefici spettanti agli ex combattenti e agli appartenenti alle categorie assimilate, assicuri agli insegnanti delle stesse categorie benefici uguali o equivalenti a quelli dei dipendenti delle altre Amministrazioni dello Stato ».

MORO, *Ministro della pubblica istruzione*. Il Governo accetta senz'altro tale ordine del giorno.

PRESIDENTE. Metto ai voti il comma aggiuntivo all'articolo 6, con la precisazione richiesta dal Ministro e l'integrazione suggerita dal senatore Salvatore Russo, risulta così formulato:

« Agli stessi effetti e negli stessi limiti sono valutati il servizio prestato in reparti combattenti o il tempo trascorso in prigionia, anteriormente alla nomina in ruolo. Il servizio civile non di ruolo, quello prestato in reparti combattenti e il tempo trascorso in prigionia non sono cumulabili oltre il limite massimo di 4 anni complessivi ».

(*È approvato*).

Metto ai voti l'ordine del giorno di cui il relatore ha dato testè lettura.

(*È approvato*).

Poichè il senatore Russo ha ritirato gli altri emendamenti, il problema dei benefici agli ex combattenti si intende così esaurito.

È rimasto in sospeso l'articolo 9, ma penso che il problema possa essere affrontato in sede di esame della tabella *C*.

Passiamo dunque alle tabelle di cui do lettura:

TABELLE

TABELLA *A*

CARRIERA DEL PERSONALE INSEGNANTE DELLE SCUOLE ELEMENTARI

Coefficiente	Stipendio annuo lordo	Ruolo normale e ruolo degli insegnanti in soprannumero
325	L. 975.000	IV classe di stipendio: dopo 21 anni di ordinario
271	» 813.000	III classe di stipendio: dopo 12 anni di ordinario
229	» 687.000	II classe di stipendio: al conferimento della qualifica di ordinario
202	» 606.000	I classe di stipendio: straordinario

I senatori Salvatore Russo, Donini ad altri propongono di sostituire questa tabella con la seguente:

TABELLA *A*

CARRIERA DEL PERSONALE INSEGNANTE DELLE SCUOLE ELEMENTARI

Coefficiente	Stipendio annuo lordo	Ruolo normale e ruolo degli insegnanti in soprannumero; maestri dei giardini di infanzia agli istituti magistrali; maestre istitutrici degli educandati femminili
360	L. 1.080.000	IV classe di stipendio: dopo 17 anni di ordinario
325	» 975.000	III classe di stipendio: dopo 13 anni di ordinario
271	» 813.000	II classe di stipendio: al conferimento della qualifica di ordinario
229	» 687.000	I classe di stipendio: straordinario

DONINI. In questo nuovo testo della tabella *A*, da noi presentato, abbiamo inteso raccogliere i tre emendamenti da noi precedentemente proposti con lo scopo primo di stabilire che il coefficiente base per il ruolo *C* dei maestri elementari sia il 229, e si arrivi al coefficiente 360 dopo 17 anni di ordinario.

Preghiamo l'onorevole Ministro di voler esprimere un suo giudizio che potrà essere indicativo ai fini di una ulteriore presentazione di emendamenti da parte nostra su un punto che consideriamo fondamentale.

La nostra intenzione non è quella di essere intransigenti, ma di portare il massimo dei

benefici al corpo insegnante, cercando di volta in volta di ottenere quello che ci sembra corrisponda alla dignità della funzione di questa categoria, dignità della quale si è molto parlato, ma per la quale poco si è fatto finora.

RUSSO SALVATORE. Come è stato già accennato dal senatore Donini, qui si tratta di un problema fondamentale. Si è parlato molto della funzione preminente degli insegnanti; si è lamentato più volte che la scuola sia malata e si è detto anche che bisogna incoraggiare gli elementi migliori ad abbracciare la carriera dell'insegnamento. È una constatazione di fatto però, che oggi pochissimi tra i giovani che hanno dimostrato, durante gli studi, una disposizione per le lettere, si iscrivono poi alla facoltà di lettere dell'Università per abbracciare la carriera dell'insegnamento. Essi preferiscono iscriversi alla facoltà di legge che offre la prospettiva di una situazione economica più vantaggiosa.

Per ovviare a questo grave inconveniente, noi dovremmo cercare di portare almeno un miglioramento all'inizio della carriera, cominciando da un coefficiente superiore a quello previsto nel testo governativo.

Desidereremmo pertanto, prima di cominciare a discutere i dettagli, che il Ministro ci dichiarasse quali sono gli intendimenti del Governo; vorremmo cioè essere a conoscenza dell'esito dei colloqui che il ministro Moro ha avuto con il Ministro del tesoro.

PRESIDENTE. A questa stessa tabella è stato presentato, dal senatore Angelilli, un emendamento tendente a far sì che, per il passaggio dal coefficiente 229 al coefficiente 271, anzichè 12 anni di ordinario siano richiesti solo 11 anni.

ANGELILLI. Raccomando questo emendamento alla Commissione ed al Governo: esso tende a realizzare una completa equiparazione dei maestri elementari con i professori di ruolo *C*, oltre che per evidenti motivi di equità, per seguire una prassi costante.

LAMBERTI, *relatore*. Mi sembra che prima di pensare alla copertura, sia da considerare l'aspetto morale della questione. In sostanza si chiede dai colleghi dell'altra parte uno spostamento della base, una elevazione del coefficiente di partenza delle diverse carriere. Non ho alcun dubbio che la Commissione ha tradotto in atto quanto è stato stabilito dalla legge delega e che per gli insegnanti è stata stabilita una base di partenza comparativamente migliore di quella di altre categorie di dipendenti statali. Faccio infatti rilevare che il grado di partenza assicurato dalle tabelle è il seguente: gli insegnanti elementari iniziano la loro carriera (perdonatemi se per illustrare meglio la situazione mi riferisco alla gerarchia militare) con il grado di sottotenente.

DONINI. Speriamo che il sottotenente non rimanga sempre tale e faccia carriera!

MERLIN ANGELINA. Non si potrebbe trovare altro termine di raffronto che non sia quello rappresentato dalla gerarchia militare?

PRESIDENTE. L'antimilitarismo della senatrice Merlin Angelina non impedirà l'illustrazione del disegno di legge in esame!

LAMBERTI, *relatore*. Ho pensato di far ricorso alla gerarchia militare perchè il confronto mi sembra più evidente. I professori delle scuole medie inferiori iniziano la loro carriera col grado di tenente e dopo due anni avanzano al grado di capitano, così come gli insegnanti elementari, che iniziano la loro carriera da sottotenenti, dopo due anni di servizio avanzano al grado di tenente.

MERLIN ANGELINA. E dopo? La loro carriera non si arresterà mica al grado di tenente?

LAMBERTI, *relatore*, No certamente!

MORO, *Ministro della pubblica istruzione*. No, raggiungono la posizione di quiescenza con il grado di tenente colonnello.

LAMBERTI, *relatore*. Mi pare che tali considerazioni, a parte lo sviluppo della carriera, ci dovrebbero indurre a non insistere nell'emendamento proposto, al quale mi dichiaro contrario. Il sottotenente, infatti, ha frequentato la

Accademia militare, è quindi in possesso di un titolo di studio superiore a quello di un maestro elementare. Con l'emendamento proposto si arriverebbe all'assurdo che a venti anni un maestro elementare potrebbe avere un grado corrispondente a quello di capitano. Ripeto, se accettiamo il movimento della base, un maestro a venti anni è capitano, pur essendo in possesso soltanto di un diploma di scuola media superiore, mentre gli altri che hanno fatto l'Accademia militare e quindi sono in possesso di un titolo maggiore, vengono a trovarsi in posizione di inferiorità.

L'apice della carriera per i maestri elementari è rappresentato dal coefficiente 325 corrispondente al grado di maggiore.

Conosciamo tutti benissimo quale è la situazione degli insegnanti elementari e quale stato di disagio siano stati costretti a sopportare in passato. La situazione era tale che il trattamento di cui fruivano, non essendo essi inquadrati nei ruoli del personale statale dei gruppi *A*, *B* e *C*, era peggiore di quello degli uscieri.

Con provvedimenti approvati dalla fine della guerra in poi anche la loro situazione è stata di molto migliorata, anche se il loro inquadramento non rispecchia appieno i desideri della categoria.

DONINI. Sono stati sistemati talmente bene che i loro stipendi sono inferiori a quelli di un commesso del Senato!

PRESIDENTE. Il termine di raffronto citato dal senatore Donini mi sembra abnorme!

LAMBERTI, *relatore*. I maestri elementari, comunque, all'apice della loro carriera possono arrivare al grado di maggiore.

Per i direttori didattici e gli ispettori scolastici la situazione è migliore.

Quanto alla carriera dei professori delle scuole secondarie, gli insegnanti delle scuole medie inferiori arrivano sino al grado di tenente colonnello; qualora poi sostengano concorsi per raggiungere la qualifica di « preside » la loro carriera può concludersi con il grado di colonnello, o addirittura di generale.

Credo di essere stato sufficientemente chiaro nella illustrazione, sia pure rapida, della carriera del personale insegnante. Quanto allo svolgimento della carriera stessa, il disegno di legge in esame prevede la possibilità di accelerarla.

DONINI. Lasciando da parte tutta la carriera militare citata dal relatore ed arrivando, perdonate l'espressione, al sodo, al pratico, un insegnante elementare dopo ventun anni di carriera arriva a percepire uno stipendio lordo di lire 80.000 mensili! E sappiamo cosa voglia dire tale cifra: tradotta in moneta sonante non più di 64-65.000 lire. È mai possibile vivere, dopo ventun anni di onorato servizio, con una tale cifra?

LAMBERTI, *relatore*. C'è poi l'indennità extra tabella.

DONINI. Con l'indennità ricordata dal relatore si raggiunge un massimo di lire 90.000 lorde, cioè circa 75.000 lire nette.

LAMBERTI, *relatore*. Ciò dimostra che il nostro è un Paese povero!

DONINI. Non è vero; per altre spese si trovano sempre i fondi necessari. Si rifletta a quanto è stato fatto per la 13ª mensilità ai magistrati; si pensi a quel che il Governo vorrebbe fare per la costruzione di rampe per i missili americani!

La fuga dalla scuola degli insegnanti si intensifica. Ora la situazione è tale che può dedicarsi all'insegnamento soltanto chi è in possesso di una florida situazione economica. Si ritorna ai tempi in cui insegnavano coloro che lo facevano per puro diletto, senza secondi fini, senza scopi di lucro; ma chi dall'insegnamento deve trarre i mezzi di esistenza, provvedere ad una famiglia, come può fare con gli stipendi attuali? Quindi fuggiranno dalla scuola i giovani insegnanti e saranno sostituiti dai religiosi. Perchè, spero vogliate riconoscerlo, chi vorrà più dedicarsi all'insegnamento con la prospettiva di prendere nella migliore delle ipotesi alla fine della carriera, non più di 75.000 lire mensili?

PRESIDENTE. Desidero fare una considerazione elementarissima e ovvia. Probabilmente il senatore Donini o altri che si scandalizzano di questi stipendi hanno soprattutto in

mente la vita come si svolge a Milano, a Roma, o a Genova. Ma noi dobbiamo ricordare che questi sono grandi centri in cui le possibilità di arrotondamento sono numerose e che essi, d'altra parte, non rappresentano l'Italia. Per esperienza personale potrei citare l'esempio della Lucania, che non è certo una delle regioni più ricche d'Italia. In questa regione la carriera di maestro elementare costituisce una delle mire più ambite per coloro che aspirano ad un buon stipendio. Dirò anzi che i maestri sono considerati gli aristocratici degli stipendiati.

Pertanto, l'affermazione del senatore Donini, che giovani valorosi disertano la scuola, mi sembra eccessiva. Si potrebbe dire, al contrario, che nell'Italia meridionale c'è un numero eccessivo di aspiranti alla carriera dell'insegnamento elementare.

DE LUCA. Le osservazioni fatte dal nostro Presidente hanno assorbito in parte quanto io stavo per rilevare.

Porto subito un esempio: il sindaco di un piccolo comune del viterbese si rifiutava in modo perentorio di estendere agli impiegati comunali del suo paese i benefici concessi agli impiegati statali. Fui pregato dagli interessati di intervenire presso il sindaco, mio buon amico. Chiesi al sindaco il perchè del suo rifiuto ed egli mi rispose che, se avesse dato al famiglio del comune lo stipendio stabilito per gli impiegati statali, questi sarebbe diventato il primo signore del paese. Per cui, se è vero quanto dice il senatore Donini, che gli stipendi di questi insegnanti sono spesso inadeguati alle esigenze di vita in alcuni dei centri maggiori, bisogna anche ricordare che siamo in una Nazione non ricca; nè valga per spunto polemico, che sa di comizio, il venirci a dire che si spendono dei miliardi per altri scopi. Se si spendono miliardi per altri scopi, non è certo per nostra volontà, ma non entriamo in una discussione politica che ci porterebbe troppo lontano. Qui non parliamo in sede politica; qui si parla di tabelle e bisogna che consideriamo le tabelle che noi proponiamo e ci accingiamo ad approvare in relazione alle possibilità economiche del Paese e, come diceva giustamente il relatore, bisogna che noi stabiliamo la comparazione con tutti coloro che lavorano per la collettività. Se un sottotenente — non vi faccia scandalo la comparazione, perchè anch'esso adempie ad un dovere necessario e noi dobbiamo considerarlo non da meno degli altri — per arrivare ad essere tale, deve avere la licenza liceale o una licenza di istituto superiore e deve fare l'Accademia, egli è, dal punto di vista culturale, innegabilmente al di sopra del maestro elementare. Ora, se noi affermiamo che lo stipendio iniziale del maestro è inadeguato, allo stesso modo dobbiamo convenire che è inadeguato quello iniziale del sottotenete. Se la possibilità economica del Paese non consente un trattamento generale superiore, è necessario che noi accettiamo, per un senso di equanimità, il trattamento che possiamo offrire. Il concetto mi sembra evidente, anche se lo sostengo con il rammarico, come italiano, che non ci sia la possibilità di un trattamento più adeguato per chi lavora per il bene dello Stato.

Mi permetto di rilevare che ci sono dei momenti, nella storia di un popolo, in cui certi sacrifici sono imposti dalle necessità generali. E noi oggi dobbiamo constatare che le possibilità di cui disponiamo non ci consentono trattamenti superiori a quelli in atto. Quindi, non tanto dobbiamo rammaricarci, perchè il rammarico è inutile, ma dobbiamo vedere se le decisioni cui andiamo incontro rispondono ai fini di una giustizia distributiva. Si è detto che i maestri elementari non arrivano all'apice della carriera, ma quanti sono i sottotenenti che arrivano a diventare maggiori o tenenti colonnelli? La possibilità teorica e astratta c'è, ma quella concreta, che politicamente è quella che conta, non c'è. La realtà vera è che noi ci troviamo di fronte a delle difficoltà enormi: voi sapete quali sono state le conseguenze dei miglioramenti apportati agli stipendi dei magistrati. Si è voluto riconoscere a quella categoria una posizione preminente anche dal punto di vista economico, e fin qui niente da dire. Subito quel trattamento di favore è stato invocato anche dagli insegnanti i quali hanno obiettato che essi non sono inferiori ai magistrati. I paragoni sono sempre odiosi e le recriminazioni sono ancora più odiose dei paragoni.

Io so che le 80 mila lire al mese di stipendio per un insegnante che deve mantenere una fa-

miglia e che vive a Roma, a Torino o a Milano sono poca cosa, ma questo è altrettanto vero per tutti gli impiegati dello Stato i quali hanno una famiglia allo stesso modo degli insegnanti e le stesse preoccupazioni e se noi potessimo dare a tutti di più sarebbe tanto meglio, soprattutto considerando che i prezzi in questo momento vanno crescendo e le difficoltà della vita aumentano. Cerchiamo, per ora, di fare tutto quello che possiamo per attuare quella giustizia distributiva essenziale che è in nostro potere e saremo soddisfatti se questa giustizia, in coscienza, potremo dire di avere attuata.

RUSSO SALVATORE. Io desidererei rispondere a quanto è stato detto dai senatori De Luca e Lamberti. Il senatore Lamberti ha parlato di 50, 100 mila maestri disoccupati. Si tratta in realtà di un problema molto più grave e profondo che è la conseguenza della crisi generale del Mezzogiorno. Vi sono infatti, nel meridione, molti braccianti, piccoli contadini, artigiani, i quali aspirano, per i loro figli, ad una attività diversa da quella che essi stessi svolgono. Potrei portare un esempio per dimostrare anche quanto scadente sia il livello culturale in quelle regioni. Nel 1953 fu bandito un concorso per 10 mila cattedre di scuole secondarie. Con tutta la buona volontà dei commissari, non si riuscì a coprire più di 1.500 posti. Come mai, specialmente per certe materie, come il latino ed il greco, non si trova il modo di coprire i posti? È dunque vero che, per le materie più impegnative non si trovano gli elementi adatti.

MERLIN ANGELINA. Desidero ribattere quanto ha affermato il Presidente, e cioè che, se lo stipendio del maestro elementare non è sufficiente per vivere a Roma, o a Milano, esso è più che sufficiente per vivere in altri centri. Io che ho l'opportunità di visitare continuamente molte parti d'Italia e, come donna di casa mi interesso anche dei prezzi dei generi alimentari, posso dire che questi sono, più o meno, gli stessi dovunque.

Il Presidente ha inoltre affermato che nella Lucania ed anche in altre regioni dell'Italia meridionale vi è una sovrabbondanza di maestri. Io osservo che, viceversa, nell'Italia del nord e forse anche nell'Italia centrale, questa sovrabbondanza non c'è e succede spesso che le cattedre vengano ricoperte da elementi del meridione i quali parlano con una pronunzia che spesse volte è incomprensibile agli alunni.

MORO, *Ministro della pubblica istruzione*. Io credo che sia inopportuno ed inutile mettere la discussione su questo piano. Così facendo si ripeterebbero gli stessi argomenti per ogni emendamento presentato. Il punto di partenza è quello delle possibilità economiche del Paese così come il Governo ritiene di interpretarle, il che esonera dalla polemica sulla adeguatezza o meno di alcuni stipendi.

Condivido molte delle osservazioni che sono state fatte dal Presidente, dal relatore e dal senatore De Luca. Comunque, a prescindere da questo, è chiaro che l'onere che questa legge comporta verrebbe ad aumentare fortemente se si accogliessero gli emendamenti proposti dai senatori Russo e Donini.

In risposta alle domande rivoltemi da questi ultimi, dirò che qualche ulteriore concessione credo di averla ottenuta dal Presidente del Consiglio e dal Ministro del tesoro attraverso uno sforzo veramente notevole, ma questo non consente l'accoglimento dell'emendamento in discussione il quale, per altro, non mi sembra nemmeno giustificato da una complessa visione delle cose.

L'onere della legge è veramente molto forte. Se a questo aggiungiamo il peso degli emendamenti approvati, che sono numerosi e tutti a vantaggio degli insegnanti, e di qualche altro emendamento che potrà essere accolto nella fase finale dell'approvazione del disegno di legge, noi arriveremo ad un onere che, a parere del Governo, non è ulteriormente superabile.

Devo esprimere, pertanto, il mio parere contrario all'emendamento presentato dai senatori Russo Salvatore, Donini e Alberti alla tabella *A*.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento sostitutivo della tabella *A*, presentato dai senatori Russo Salvatore, Donini e Alberti.

(*Non è approvato*).

Passiamo ora all'esame dell'emendamento del senatore Angelilli.

LAMBERTI, *relatore*. Ho presentato anche io un emendamento identico a quello proposto dal senatore Angelilli. Lo scopo sarebbe quello di determinare una equiparazione completa tra i professori di ruolo *C* e i maestri elementari. Infatti, l'unica differenza tra questi insegnanti è che i professori di ruolo *C* arrivano alla terza classe di stipendio dopo 11 anni di ordinario, mentre i maestri vi arrivano dopo 12 anni.

Non so quale onere potrà derivare dall'attuazione della modificazione proposta. L'onere sarà forse rilevante; mi sembra, però, che la logica interna della legge comporti l'adeguamento proposto. Raccomando pertanto l'emendamento al Governo e alla Commissione.

MORO, *Ministro della pubblica istruzione*. Non sono purtroppo in grado di prevedere quale onere comporti questa modificazione, ma ritengo che la richiesta sia ragionevole, poichè il principio adottato è stato sempre quello dell'equiparazione dei maestri elementari ai professori di ruolo *C*. Mi dichiaro, pertanto, favorevole all'emendamento proposto.

DONINI. Dichiaro, anche a nome dei miei colleghi, che voterò a favore dell'emendamento in quanto esso rappresenta comunque un miglioramento; mantengo però le riserve già formulate.

MERLIN ANGELINA. Mi associo alla dichiarazione del senatore Donini.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento sostitutivo presentato dai senatori Angelilli e Lamberti, che riduce a 11 gli anni di ordinario per il passaggio al coefficiente 271.

(*È approvato*).

Metto ai voti la tabella *A* con la modificazione ora approvata.

(*È approvata*).

Passiamo alla tabella *B*. Ne do lettura:

TABELLA *B*

CARRIERA DEL PERSONALE INSEGNANTE DEGLI ISTITUTI D'ISTRUZIONE SECONDARIA

Coefficiente	Stipendio annuo lordo	Professori di ruolo A	Professori di ruolo B	Professori di ruolo C	Insegnanti tecnici-pratici	
					degli Ist. di II grado	degli Ist. di I grado
500	L. 1.500.000	IV classe di stipendio dopo 18 anni di ordinario	—	—	—	—
450	» 1.350.000	—	IV classe di stipendio dopo 16 anni di ordinario	—	—	—
402	» 1.206.000	III classe di stipendio dopo 8 anni di ordinario	—	—	—	—
325	» 975.000	II classe di stipendio al conferimento della qualifica di ord.	III classe di stipendio dopo 5 anni di ordinario	IV classe di stipendio dopo 21 anni di ordinario	IV classe di stipendio dopo 15 anni di ordinario	IV classe di stipendio dopo 29 anni di ordinario
271	» 813.000	I classe di stipendio straordinario	II classe di stipendio al conferimento della qualifica di ord.	III classe di stipendio dopo 11 anni di ordinario	III classe di stipendio dopo 7 anni di ordinario	III classe di stipendio dopo 13 anni di ordinario
229	» 687.000	—	I classe di stipendio straordinario	II classe di stipendio al conferimento della qualifica di ord.	II classe di stipendio al conferimento della qualifica di ord.	II classe di stipendio al conferimento della qualifica di ord.
202	» 606.000	—	—	I classe di stipendio straordinario	I classe di stipendio straordinario	I classe di stipendio straordinario

I senatori Salvatore Russo e Donini propongono il seguente testo sostitutivo dell'intera tabella:

TABELLA *B*

CARRIERA DEL PERSONALE INSEGNANTE DEGLI ISTITUTI D'ISTRUZIONE SECONDARIA

Coefficiente	Stipendio annuo lordo	Professori di Ruolo A	Professori di ruolo B	Professori di ruolo C	Insegnanti tecnico pratici	
					degli Ist. di II grado	degli Ist. di I grado
550	L. 1.650.000	IV classe di stipendio dopo 8 anni di ordinario				
500	» 1.500.000	III classe di stipendio dopo 12 anni di ordinario	IV classe di stipendio dopo 16 anni di ordinario			
450	» 1.350.000		III classe di stipendio dopo 12 anni di ordinario			
402	» 1.206.000	II classe di stipendio ordinario				
360				IV classe di stipendio dopo 17 anni di ordinario	IV classe di stipendio dopo 15 anni di ordinario	IV classe di stipendio dopo 18 anni di ordinario
325	» 975.000	I classe di stipendio ordinario	II classe di stipendio ordinario	III classe di stipendio dopo 12 anni di ordinario	III classe di stipendio dopo 10 anni di ordinario	III classe di stipendio dopo 13 anni di ordinario
271	» 813.000		I classe di stipendio ordinario	II classe di stipendio ordinario	II classe di stipendio ordinario	II classe di stipendio ordinario
229	» 687.000			I classe di stipendio straordinario	I classe di stipendio straordinario	I classe di stipendio straordinario

Ritengo però che questa proposta debba ritenersi strettamente collegata a quella di modifica della tabella *A* che è stata respinta e che perciò la sua votazione debba considerarsi preclusa.

RUSSO SALVATORE. Non sto ad illustrare la portata, del resto evidente, dell'emendamento proposto che il Presidente ha dichiarato precluso. Desidero soltanto far rilevare alcune incongruenze del testo governativo riguardanti lo sviluppo della carriera e in particolare quella relativa agli insegnanti tecnici-pratici. Gli insegnanti tecnici-pratici degli istituti di I grado dovrebbero arrivare al massimo dello stipendio dopo ben 29 anni di ordinariato: è una cosa scandalosa.

LAMBERTI, *relatore*. D'accordo sulla necessità di apportare questo ritocco; propongo perciò alcuni emendamenti. Il primo riguarda i professori di ruolo *A*, i quali — stando alla tabella allegata al testo governativo — verso il sedicesimo-diciassettesimo anno di ordinariato si troverebbero in una posizione meno favorevole di quella dei professori di ruolo *B*. Poichè non è stato accettato il principio della unificazione dei ruoli *A* e *B* — principio che peraltro non mi sembra troppo valido perchè altro è insegnare in Istituti di II grado e altro in Istituti di I grado — l'inconveniente potrebbe essere eliminato con una opportuna anticipazione di carriera per i professori di ruolo *A*, cioè stabilendo il loro passaggio alla terza e all'ultima classe di stipendio con due anni di anticipo.

Per quanto concerne gli insegnanti tecnici pratici sono dell'avviso che si possa stabilire il raggiungimento dell'ultima classe di stipendio dopo 14 anni anzichè dopo 15 anni di ordinariato per gli insegnanti degli istituti di II grado. Per gli insegnanti degli istituti di I grado, i quali sono i più gravemente distanziati, propongo che i 29 anni di ordinariato, indispensabili per raggiungere l'ultima classe di stipendio, siano ridotti a 25.

ALBERTI. È preoccupazione diffusa che ci si trovi di fronte ad un eccessivo appiattimento del ruolo *A* nei confronti del ruolo *B*. Non so se con l'emendamento proposto dal senatore Lamberti tale inconveniente risulti eliminato.

LAMBERTI, *relatire*. È appunto questo il fine che mi sono proposto.

MORO, *Ministro della pubblica istruzione*. Sono d'accordo con il relatore per quanto riguarda le modifiche alla carriera degli insegnanti tecnici pratici: si tratta di uno dei miglioramenti che il Presidente del Consiglio dei ministri e il Ministro del tesoro hanno accettato di considerare, proprio perchè appariva troppo sacrificata la carriera di tale categoria di insegnanti.

Circa la carriera dei professori di ruolo *A* è opinione del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro del tesoro che la relativa sperequazione debba essere superata concedendo una quarta classe di stipendio al coefficiente 450 dopo 16 anni di ordinario così come avviene per i professori di ruolo *B*, sicchè quella che secondo il testo a stampa è la quarta classe, al coefficiente 500, diverrebbe quinta classe.

LAMBERTI, *relatore*. Avevo aderito anche io in sostanza a tale punto di vista o quanto meno avevo inteso perfettamente il valore del rilievo. Però dopo un più maturo esame e sentito anche il parere dei tecnici mi sono persuaso che l'introduzione di un'altra classe di stipendio per i professori di ruolo *A* pone dei problemi piuttosto complessi. Comunque accettare la mia proposta o introdurre la nuova classe di stipendio serve egualmente a eliminare il lamentato inconveniente, anche se le due proposte non concedono ai professori di ruolo *A* gli stessi benefici.

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta del Ministro per la quale ai professori di ruolo *A* è attribuita una nuova classe di stipendio, che diviene la quarta, dopo 16 anni di ordinario al coefficiente 450.

(*È approvata*).

Per conseguenza quella che nel testo governativo è denominata quarta classe di stipendio diventa, per i professori di ruolo *A*, quinta classe.

In sede di coordinamento si provvederà ad armonizzare l'articolo 12 del testo con questa nuova situazione: occorrerà cioè stabilire che i professori di ruolo A conseguono l'ultimo aumento periodico autorizzato nella quinta classe anzichè nella quarta.

Vi sono poi gli emendamenti del relatore per gli insegnanti tecnci-pratici. Il relatore propone che gli insegnanti degli istituti di II grado raggiungano la quarta classe di stipendio dopo 14 anni anzichè 15 e quelli degli istituti di primo grado dopo 25 anni anzichè 29.

Metto ai voti la proposta del relatore.

(*È approvata*).

Metto ai voti la tabella *B* così emendata.

(*È approvata*).

Passiamo ora alla tabella *C*; ne do lettura:

CARRIERA DEL PERSONALE DIRETTIVO E INSEGNANTE

Coefficiente	Stipendio annuo lordo	Direttori dei Conservatori di Musica, delle Accademie d'Arte Drammatica e di Danza	Direttori degli Istituti d'Arte	Direttori delle Scuole d'Arte
1	2	3	4	5
670	L. 2.010.000	Classe unica di stipendio all'atto della nomina	II classe di stipendio dopo almeno 6 anni dalla nomina nel limite del 50% dei posti in organico	—
500	» 1.500.000	—	I classe di stipendio all'atto della nomina	II classe di stipendio dopo almeno 6 anni dalla nomina nel limite del 50% dei posti in organico
450	» 1.350.000	—	—	I classe di stipendio all'atto della nomina
402	» 1.206.000	—	—	—
325	» 975.000	—	—	—
271	» 813.000	—	—	—
229	» 687.000	—	—	—
202	» 606.000	—	—	—

TABELLA *C*

DEGLI ISTITUTI D'ISTRUZIONE ARTISTICA

Professori I ruolo	Professori II ruolo	Professori III ruolo	Professori IV ruolo	Insegnanti d'arte applicata degli Istituti d'Arte	Insegnanti d'arte applicata delle Scuole d'Arte
6	7	8	9	10	11
III classe di stipendio dopo 12 anni di ordinario	—	—	—	—	—
II classe di stipendio al conferimento della qualifica di ordinario	III classe di stipendio dopo 16 anni di ordinario	IV classe di stipendio dopo 18 anni di ordinario	—	—	—
—	—	—	IV classe di stipendio dopo 16 anni di ordinario	—	—
I classe di stipendio straordinario	II classe di stipendio al conferimento della qualifica di ordinario	III classe di stipendio dopo 8 anni di ordinario	—	—	—
—	I classe di stipendio straordinario	II classe di stipendio al conferimento della qualifica di ordinario	III classe di stipendio dopo 5 anni di ordinario	IV classe di stipendio dopo 15 anni di ordinario	IV classe di stipendio dopo 29 anni di ordinario
—	—	I classe di stipendio straordinario	II classe di stipendio al conferimento della qualifica di ordinario	III classe di stipendio dopo 7 anni di ordinario	III classe di stipendio dopo 13 anni di ordinario
—	—	—	I classe di stipendio straordinario	II classe di stipendio al conferimento della qualifica di ordinario	II classe di stipendio al conferimento della qualifica di ordinario
—	—	—	—	I classe di stipendio straordinario	I classe di stipendio straordinario

Per questa tabella i senatori Russo Salvatore e Donini hanno proposto il seguente testo:

CARRIERA DEL PERSONALE DIRETTIVO E INSEGNANTE

Coefficiente	Stipendio annuo lordo	Direttori dei Conservatori di Musica, delle Accademie d'Arte Drammatica e di Danza	Direttori degli Istituti d'Arte	Direttori delle Scuole d'Arte
1	2	3	4	5
900	L. 2.700.000	II classe di stipendio dopo 4 anni	—	—
670	» 2.010.000	I classe di stipendio alla nomina	II classe di stipendio dopo 4 anni	—
550	» 1.650.000	—	I classe di stipendio alla nomina	II classe di stipendio dopo 4 anni
500	» 1.500.000	—	—	I classe di stipendio alla nomina
450	» 1.350.000	—	—	—
402	» 1.206.000	—	—	—
360	» 1.080.000	—	—	—
325	» 975.000	—	—	—
271	» 813.000	—	—	—
229	» 687.000	—	—	—

TABELLA *C*

GLI ISTITUTI D'ISTRUZIONE ARTISTICA

Professori I ruolo	Professori II ruolo	Professori III ruolo	Professori IV ruolo	Insegnanti d'arte applicata degli Istituti d'Arte	Insegnanti d'arte applicata delle Scuole d'Arte
6	7	8	9	10	11
IV classe di stipendio ordinario dopo 12 anni	—	—	—	—	—
III classe di stipendio dopo 8 anni di ordinario	—	—	—	—	—
II classe di stipendio ordinario	IV classe di stipendio dopo 16 anni di ordinario	IV classe di stipendio dopo 18 anni di ordinario	—	—	—
—	III classe di stipendio dopo 10 anni di ordinario	III classe di stipendio dopo 12 anni di ordinario	IV classe di stipendio dopo 16 anni di ordinario	—	—
I classe di stipendio straordinario	II classe di stipendio ordinario	—	III classe di stipendio dopo 12 anni di ordinario	—	—
—	I classe di stipendio straordinario	II classe di stipendio ordinario	—	—	—
—	—	—	—	IV classe di stipendio dopo 15 anni di ordinario	IV classe di stipendio dopo 18 anni di ordinario
—	—	I classe di stipendio straordinario	II classe di stipendio ordinario	III classe di stipendio dopo 10 anni di ordinario	III classe di stipendio dopo 13 anni di ordinario
—	—	—	I classe di stipendio straordinario	II classe di stipendio ordinario	II classe di stipendio ordinario
—	—	—	—	I classe di stipendio straordinario	I classe di stipendio straordinario

Anche la votazione di questo emendamento è da considerarsi preclusa dalle precedenti votazioni.

A queste tabelle è stato presentato dal relatore, senatore Lamberti, un emendamento tendente a stabilire, per i direttori dei Conservatori di musica, delle Accademie di arte drammatica e di danza, l'assegnazione di una seconda classe di stipendio al coefficiente 900 dopo sei anni dalla nomina.

Questo emendamento è connesso a quello proposto dal relatore all'articolo 9 il cui esame era stato appunto rinviato al momento della discussione della tabella *C*. L'emendamento all'articolo 9 era così formulato:

« Ai direttori dei Conservatori di musica, dell'Accademia nazionale di arte drammatica e dell'Accademia nazionale di danza sono attribuite due classi di stipendio, la cui misura annua lorda iniziale è stabilita dall'annessa tabella *C*.

Ai direttori degli istituti e scuole d'arte sono attribuite due classi di stipendio le cui misure annue lorde sono stablite dalla presente tabella.

I direttori degli istituti di cui ai precedenti commi conseguono la prima classe di stipendio all'atto della nomina in ruolo, la seconda dopo sei anni di servizio ».

LAMBERTI, *relatore*. Io non insisto sul coefficiente 900 proposto nel mio emendamento. Poichè il Ministro ha fatto presenti le gravi difficoltà cui si andrebbe incontro accettando l'equiparazione totale dei direttori dei conservatori di musica ai direttori generali, e dei riflessi che questo potrebbe avere sulla carriera dei sovrintendenti, i quali indubbiamente esplicano una funzione altamente apprezzabile nel campo della cultura e dell'arte, io proporrei l'introduzione di un coefficiente intermedio, come è stato fatto per il ruolo *B*, ossia il coefficiente 800. In questo modo noi soddisferemmo un'esigenza fondamentale, quella cioè di svincolare questo personale dalle tabelle della scuola secondaria e di portarlo su un piano universitario.

PRESIDENTE. Io vorrei sapere quale rapporto esiste tra la situazione dei professori universitari e quella del personale di cui noi ci occupiamo.

LAMBERTI, *relatore*. I professori di università, dopo il coefficiente 670, hanno un coefficiente 900 e possono infine conseguire il coefficiente corrispondente al vecchio grado terzo.

DE LUCA. A mio modesto avviso la posizione di questi insegnanti non è paragonabile a quella degli universitari.

MORO, *Ministro della pubblica istruzione*. Per non protrarre oltre la discussione, sarei disposto ad accettare l'emendamento secondo la nuova proposta del relatore.

RUSSO SALVATORE. Mi associo alla proposta fatta dal relatore di sostituire il coefficiente 900 con il coefficiente 800, ferme rimanendo però le due classi di stipendio.

PRESIDENTE. Io non mi posso rassegnare a considerare il direttore dell'Accademia di danza al livello dei professori universitari.

DE LUCA. Ritengo anche io che un professore che insegna danza a delle ballerine, sia pure in un'accademia, non possa avere lo stesso trattamento economico e morale di un professore di università. Cerchiamo di vedere le cose nel loro giusto valore! Io posso anche ammettere il coefficiente 800 per i direttori dei Conservatori di musica e dell'Accademia di arte drammatica, ma non posso ammetterlo per il direttore della Accademia di danza.

Dichiaro pertanto che voterò contro l'emendamento.

LAMBERTI, *relatore*. L'identità di trattamento tra il direttore o la direttrice dell'Accademia di danza ed il direttore dell'Accademia nazionale di arte drammatica e i direttori dei Conservatori musicali è un principio già acquisito che, a mio avviso, non va discusso in questa sede. Si tratta, dopotutto, di una unica Accademia di danza la quale coltiva un'arte che, se pure non ha presso di noi la posizione preminente che aveva nell'antica Grecia, ha comunque un suo rilievo.

Pertanto, considerato l'orientamento del Ministro e della maggioranza, io mantengo il mio emendamento.

PONTI. Vorrei dire solo una parola che serva di chiarimento per i colleghi che si oppongono all'approvazione di questo emendamento con argomentazioni delle quali mi rendo, del resto, perfettamente conto.

Io non conosco esattamente quale sia il livello culturale di questa nostra Accademia di danza, ma debbo rilevare che vi sono, in alcuni Paesi del mondo, delle istituzioni del genere di tale elevatezza culturale, da costituire veramente qualcosa di livello universitario. Mi riferisco, naturalmente, non al semplice insegnamento della danza, ma alla preparazione di quei balletti che rappresentano, oggi, la espressione più alta della lirica moderna. In questo senso il balletto sta diventando l'espressione musicale, coreografica e artistica che sostituisce l'opera lirica. Forse in Italia il balletto non ha ancora raggiunto quella posizione di primissimo piano di cui gode in America o negli Stati sovietici, ma sarebbe veramente auspicabile che raggiungesse, anche in Italia, un più alto livello artistico.

Ho voluto esprimere queste considerazioni soprattutto per tranquillizzare la coscienza di alcuni colleghi che si mostrano molto perplessi di fronte all'approvazione di questa proposta.

PRESIDENTE. Se non si fanno altre osservazioni, metto ai voti l'emendamento aggiuntivo presentato dal relatore, senatore Lamberti, di creare cioè una seconda classe di stipendio, al coefficiente 800, dopo 6 anni dalla nomina, per i direttori dei Conservatori di musica e delle Accademie di arte drammatica e di danza.

(*È approvato*).

In seguito a quanto abbiamo testè deciso possiamo ora votare l'articolo 9 che potrebbe essere formulato in un unico comma del seguente tenore:

« Ai direttori dei conservatori di musica, dell'Accademia nazionale d'arte drammatica e dell'Accademia nazionale di danza e a quelli degli istituti e scuole d'arte sono attribuite due classi di stipendio la cui misura annua lorda iniziale è stabilita dall'annessa tabella *C*: la prima classe di stipendio è attribuita all'atto della nomina in ruolo, la seconda dopo sei anni di servizio ».

Lo metto ai voti.

(*È approvato*).

LAMBERTI, *relatore*. Per i professori di primo ruolo propongo l'istituzione di una IV classe di stipendio per conservare l'allineamento con i direttori dei Conservatori di musica, delle Accademie di arte drammatica e di danza. In effetti i professori di primo ruolo sono e nell'ordinamento attuale e nella tabella in esame in una posizione di parità con i direttori degli enti citati, come avviene per i professori universitari i quali sono ad un livello uguale a quello dei rettori.

MORO, *Ministro della pubblica istruzione*. Il parallelo non è accettabile: il rettore è un professore universitario come tutti gli altri, nominato elettivamente. Non si tratta di una classe di stipendio vera e propria.

LAMBERTI, *relatore*. Sta comunque il fatto che gli insegnanti di queste discipline particolari si sono sempre trovati al medesimo livello dei direttori dei conservatori per cui la proposta da me formulata mi sembra logica. D'altra parte si tratta di persone molto eminenti nel campo dell'arte.

MORO, *Ministro della pubblica istruzione*. Abbiamo accettato la proposta del senatore Lamberti a favore dei direttori di Conservatorio di musica, dell'Accademia di arte drammatica e di danza; non andiamo però eccessivamente oltre perchè finiremmo per sconvolgere ulteriormente questo delicato settore. Prego perciò il senatore Lamberti di recedere dalla sua proposta.

LAMBERTI, *relatore*. Non insisto. Non sono però del tutto convinto.

Faccio presente poi che anche per i professori di terzo ruolo di questo settore, in armonia con quanto abbiamo fatto nella tabel-

la *B*, dobbiamo istituire una nuova classe di stipendio, che diventa la IV, al coefficiente 450, dopo 16 anni di ordinario; di conseguenza l'attuale IV diviene V, dopo 18 anni.

Occorrerà tener conto di questa modificazione in sede di coordinamento dell'articolo 12: l'ultimo aumento periodico anticipato sarà conseguito da questi insegnanti nella quinta classe anzichè nella quarta.

MORO, *Ministro della pubblica istruzione*. Sono favorevole a questa proposta.

PRESIDENTE. Metto ai voti questo emendamento proposto dal relatore.

(*È approvato*).

LAMBERTI, *relatore*. In armonia, poi, con quanto deciso per gli insegnanti tecnico-pratici di cui alla tabella *B*, occorrerà abbreviare anche la carriera degli insegnanti di arte applicata degli istituti e scuole d'arte: per il passaggio alla IV classe di stipendio, cioè, essi impiegheranno rispettivamente 14, anzichè 15, e 25, anzichè 29 anni.

PRESIDENTE. Metto ai voti questo nuovo emendamento del relatore.

(*È approvato*).

Metto ai voti la tabella C con gli emendamenti apportati.

(*È approvata*).

Do ora lettura della tabella C^1:

TABELLA *C*

CLASSIFICAZIONE DEGLI INSEGNANTI DEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE ARTISTICA

I ruolo	II ruolo	III ruolo	IV ruolo
ACCADEMIE DI BELLE ARTI Insegnanti di: Pittura Scultura Decorazione Scenografia Storia dell'arte CONSERVATORI DI MUSICA Insegnanti di: Composizione per i corsi di perfezionamento Composizione Composizione polifonica vocale Armonia, contrapp. fuga e composizione Contrappunto fuga e composizione Fuga e composizione Direzione d'orchestra	CONSERVATORI DI MUSICA Insegnanti di: Armonia e contrappunto Canto Musica corale Organo e composizione organistica Pianoforte per i corsi di perfezionamento Violino per i corsi di perfezionamento Violoncello per i corsi di perfezionamento Musica d'insieme per strumenti ad arco per i corsi di perfezionamento Storia della musica e bibliotecario — Bibliotecario Arpa Pianoforte Viola Violino Violino e viola Violoncello Storia della musica e della storia ed estetica musicale Clavicembalo ACCADEMIA NAZIONALE DI DANZA Composizione della danza Tecnica della danza	ACCADEMIE DI BELLE ARTI Insegnanti di: Tecniche dell'incisione Anatomia artistica Plastica ornamentale CONSERVATORI DI MUSICA Insegnanti di: Esercitazioni corali Esercitazioni orchestrali Lettura della partitura Musica d'insieme per strumenti ad arco Clarinetto Contrabasso Corno Fagotto Flauto Oboe Tromba e Trombone Musica da camera Strumentazione per banda Teoria, solfeggio e dettato musicale LICEI ARTISTICI Insegnanti di; tutte le cattedre ISTITUTI D'ARTE Insegnanti di: tutte le cattedre	CONSERVATORI DI MUSICA Insegnanti di: Arte scenica Arte scenica e letteratura drammatica Arte scenica e letteratura poetica e drammatica Letteratura poetica e drammatica Materie letterarie o lingua e lettere italiane, storia e geografia Lingua e letteratura italiana, storia e geografia Armonia complementare (cultura musicale e generale Organo complementare e canto gregoriano Pianoforte complementare Viola complementare Violino complementare SCUOLE D'ARTE Insegnanti di: tutte le cattedre

LAMBERTI, *relatore*. In tema di tabella C^1 devo far presente che quando il Ministero ha elaborato il testo allegato al disegno di legge in discussione erano previsti tre ruoli, ferma restando l'esistenza di un quarto ruolo solamente per gli insegnanti delle scuole d'arte. Viceversa nella stesura definitiva del testo i ruoli sono diventati quattro con alcune evidenti sfasature.

Nel quarto ruolo della tabella in esame sono elencati oltre agli insegnanti delle scuole di arte, anche quelli dei Conservatori di musica. È evidente che tali insegnanti esplicano una funzione comparabile a quella dei professori di liceo, cioè di istituti medi superiori, non a quella dei professori degli istituti medi inferiori cui in pratica tale ruolo corrisponde.

Si tratta, ad esempio, di insegnanti di letteratura poetica e drammatica: discipline che non vi sono certamente nelle scuole medie inferiori o di avviamento.

Proporrei perciò di lasciare nel IV ruolo solo gli insegnanti delle scuole d'arte e di portare gli insegnanti dei Conservatori di musica che figurano in questo ruolo al III. Conseguentemente si dovrebbero trasferire al II ruolo gli insegnanti che ora figurano al III ruolo. Questa mia proposta è condivisa anche dal senatore Giua che, prevedendo la sua odierna assenza, mi ha incaricato di presentarla anche a suo nome.

PRESIDENTE. Non si possono paragonare a quelli di un liceo questi insegnamenti che vengono impartiti nei Conservatori di musica. L'insegnamento delle materie letterarie in tali istituti è quasi di carattere elementare, è un insegnamento di contorno.

DONINI. Gli argomenti portati dal relatore Lamberti sono convincenti. Ho studiato le tabelle e mi pare che l'emendamento proposto sia giusto.

MERLIN ANGELINA. Sono anche io favorevole alla proposta del relatore.

MORO, *Ministro della pubblica istruzione*. Vorrei osservare che i professori appartenenti al ruolo B sono in larghissima parte laureati; ora vi saranno pure delle materie, fra quelle insegnate nei Conservatori musicali, che possano essere paragonate a quelle impartite dagli insegnanti del ruolo B. La storia della letteratura italiana che si insegna nei licei non è la medesima di quella insegnata nei licei artistici o nelle accademie di danza.

Non sono comunque in grado, per il momento, di valutare esattamente le conseguenze, diciamo tecniche e morali, di questo rivolgimento che si propone. Pregherei la Commissione di non insistere su questa proposta.

DE LUCA. Se gli organi tecnici competenti hanno ritenuto che certi determinati insegnamenti debbano essere in un ruolo inferiore, avranno avuto delle buone ragioni.

MORO, *Ministro della pubblica istruzione*. Ho l'impressione che il senatore Lamberti smentisca i suoi argomenti con la sua proposta stessa di emendamento: chiedendo infatti che al passaggio dal IV al III ruolo degli insegnamenti dei Conservatori deve fare riscontro il passaggio dal III al II di alcuni altri insegnamenti, riconosce che è necessario mantenere le distanze fra gli insegnamenti stessi. Meglio dunque lasciare tutto com'è.

PRESIDENTE. Vorrei anch'io pregare il senatore Lamberti di recedere dalla sua proposta.

MORO, *Ministro per la pubblica istruzione*. Limitiamoci almeno al passaggio dal IV al III ruolo lasciando invariati gli altri ruoli.

LAMBERTI, *relatore*. Accetto questa proposta del Ministro.

PRESIDENTE. Rimarrebbero al IV ruolo dunque le sole scuole d'arte, e passerebbero dal IV ruolo al III tutti gli insegnamenti dei Conservatori di musica che ora figurano al IV.

Pongo in votazione questo emendamento.

(*È approvato*).

Metto ai voti la tabella C^1 con questa modificazione.

(*È approvata*).

Passiamo alla tabella *D*:

TABELLA *D*

TABELLA DEGLI STIPENDI DEI DIRETTORI DIDATTICI E DEGLI ISPETTORI SCOLASTICI

Coefficiente	Stipendio annuo lordo	Qualifica
500	L. 1.500.000	Ispettori scolastici
450	» 1.350.000	Direttori didattici

Sono stati presentati due emendamenti, uno del senatore Angelilli e uno del senatore Lamberti.

Il senatore Angelilli propone di istituire un nuovo coefficiente 550, per gli Ispettori scolastici dopo sei anni, con lo stipendio annuo lordo di lire 1.650.000.

L'emendamento del senatore Lamberti, invece, ammette al coefficiente 550 gli Ispettori scolastici dopo almeno sei anni in ragione del 10 per cento.

LAMBERTI, *relatore*. La differenza tra i due emendamenti è questa: il primo prevede il passaggio al nuovo coefficiente a ruoli aperti, l'altro a ruoli chiusi.

ANGELILLI. Gli Ispettori scolastici sono responsabili delle circoscrizioni e di vari circoli. In base alla tabella *D* governativa, essi avrebbero una carriera limitata rispetto ai Presidi di prima classe, che hanno il coefficiente 670.

La proposta da me avanzata tende a perequare, con una soluzione intermedia — coefficiente 550 — la posizione degli Ispettori scolastici rispetto a quella dei Presidi.

L'Ispettore scolastico ha la responsabilità di un'ampia circoscrizione, mentre il Preside ha la responsabilità di un Istituto.

La proposta che ho sottoposto alla Commissione tende a creare un coefficiente intermedio per normalizzare la situazione e consentire uno sviluppo di carriera anche agli Ispettori scolastici.

Prego, pertanto, gli onorevoli colleghi di voler accogliere il testo che ho proposto alla Commissione, e di voler anche accogliere il mio emendamento aggiuntivo all'articolo 22 rimasto in sospeso che stabilisce che agli Ispettori scolastici e ai Direttori didattici attualmente in servizio, vengano attribuite le classi di stipendio per essi stabilite dalla tabella *D* con gli aumenti periodici cui hanno diritto in base all'anzianità acquisita nel ruolo cui appartengono.

LAMBERTI, *relatore*. Ho presentato il mio emendamento per ragioni analoghe a quelle espresse dal senatore Angelilli.

Mi rendo conto che l'introduzione di nuovi coefficienti rappresenta sempre un onere. In questo caso però non è certamente rilevante: sono trecento persone o poco più.

DE LUCA. Vorrei fare una domanda: si ritiene che il trattamento economico dei Direttori didattici e degli Ispettori scolastici debba essere superiore, per esempio, a quello di un professore di liceo con 18 anni di insegnamento?

PRESIDENTE. Il coefficiente che viene proposto per gli Ispettori scolastici e i Direttori didattici è superiore alla I classe dello stipendio dei Presidi di prima categoria.

ANGELILLI. Gli Ispettori scolastici hanno la responsabilità di diversi circoli. Essi non

hanno alcun vantaggio, e occorre dare loro uno sviluppo di carriera. È per questo che propongo un coefficiente intermedio.

MORO, *Ministro della pubblica istruzione*. Ho la maggiore simpatia per questa categoria, e vorrei veramente che qualcosa si potesse fare per loro. Peraltro, le considerazioni comparative di armonia della legge, che abbiamo più volte invocato, mi rendono assai perplesso di fronte a questi emendamenti. Infatti gli Ispettori scolastici verrebbero, con questo nuovo coefficiente, che tra l'altro è un coefficiente non previsto, a superare sia i Presidi di seconda categoria, per quanto attiene alla fase finale della loro carriera, sia i Presidi di prima categoria per quanto attiene alla prima classe di stipendio da loro conseguita.

Anche i Capi divisione verrebbero superati attraverso questo coefficiente, e ciò potrebbe dare luogo a un certo fermento.

Vorrei che si desse qualcosa di più agli Ispettori, ma che si evitasse di adottare questa formula, la quale rende disarmonica la legge di fronte a categorie affini.

LAMBERTI, *relatore*. Mi rendo conto che l'equilibrio raggiunto tra i Direttori didattici e gli Ispettori scolastici da una parte, e i Presidi di seconda categoria dall'altra, non dovrebbe, possibilmente, essere turbato. Però, anche io sono nell'ordine di idee del Ministro, ritengo cioè che ad essi debba essere assicurato un qualche miglioramento.

Potremmo salvare una certa armonia nell'àmbito della legge se trasferissimo questi benefici dal campo della progressione delle carriere, al campo della indennità di direzione.

Che cosa accade oggi?

A norma dell'articolo 18 del decreto n. 19, più volte citato, gli Ispettori scolastici hanno una indennità di direzione di sedicimila lire, a differenza dei Presidi di seconda categoria, che hanno un'indennità variabile da 14.000 a 20.000 lire, secondo il numero delle classi del loro istituto. Noi potremmo consentire anche agli ispettori scolastici il raggiungimento dell'indennità di 20.000 lire; e non essendo possibile adottare per loro un criterio di differenziazione obiettivo, quale sarebbe, per esempio, quello del numero dei circoli didattici della loro circoscrizione (perchè talvolta, come nelle zone montane, accade che ad un maggior numero di circoli non corrisponde un aumento di lavoro) potremmo adottare un criterio subiettivo, quello dell'anzianità. Concretamente propongo che l'indennità di direzione degli ispettori scolastici sia elevata a 20.000 lire dopo sei anni di servizio.

In questo modo non sarebbe turbata l'armonia della legge.

Si potrebbe apportare questa modificazione con un emendamento aggiuntivo all'articolo 14.

MORO, *Ministro per la pubblica istruzione*. Sono favorevole a questa proposta e sarei incline anzi a ridurre l'anzianità richiesta per questo aumento dell'indennità da 6 anni, come ha proposto il relatore, a 3 anni.

Anzichè all'articolo 14 questo emendamento potrebbe essere portato alla tabella *G*, ancora da esaminare, al punto IV, dove sono fissati gli aumenti della indennità di direzione.

PRESIDENTE. Il senatore Angelilli ritira il suo emendamento?

ANGELILLI. Comprendo perfettamente le osservazioni fatte dal senatore Lamberti, ma sono convinto che un coefficiente intermedio, proprio per le ragioni che ho esposto, sarebbe più logico.

PRESIDENTE. Di fatto si accorda ugualmente un miglioramento sotto forma di maggiore indennità.

Resta documentata la buona volontà del Ministro, che financo ha dato punti al senatore Lamberti, riducendo da 6 a 3 anni l'anzianità.

ANGELILLI. Di fronte all'orientamento della Commissione e del Governo, non insisto per la votazione del mio emendamento.

PRESIDENTE. L'emendamento sarà dunque votato in sede di esame del punto IV della tabella *G*.

Pongo in votazione la tabella *D* senza emendamenti.

(*È approvata*).

Do ora lettura della tabella *E*:

TABELLA *E*

CARRIERA DEL PERSONALE DIRETTIVO DEGLI ISTITUTI D'ISTRUZIONE SECONDARIA

Coefficiente	Stipendio annuo lordo	Presidi di I categoria	Presidi di II categoria
670	L. 2.010.000	II classe di stipendio dopo almeno 6 anni nel limite del 50 % dei posti in organico	—
500	» 1.500.000	I classe di stipendio all'atto della nomina	II classe di stipendio dopo almeno 6 anni nel limite del 50 % dei posti in organico
450	» 1.350 000	—	I classe di stipendio all'atto della nomina

LAMBERTI, *relatore* Bisogna togliere le parole « almeno » e « nel limite del 50 per cento dei posti in organico » in armonia con questo è stato deciso emendando l'articolo 8.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la tabella *E* con l'emendamento proposto dal relatore.

(*È approvata*).

Passiamo ora alla lettura della tabella *F*:

TABELLA *F*

TABELLA DEI COMPENSI MENSILI LORDI PER PRESTAZIONI COMPLEMENTARI ATTINENTI ALLA FUNZIONE DOCENTE (1)

A) – ISTRUZIONE ELEMENTARE

I. – Insegnanti elementari, insegnanti e assistenti della Scuola di Metodo « A. Romagnoli » e degli Istituti Statali dei sordomuti:

	dal 1° luglio 1956 al 30 giugno 1957	dal 1° luglio 1957
di ruolo	L. 1.500	L. 3.500
non di ruolo	» 750	» 1.750

(1) Il compenso è corrisposto: per non piú di undici mesi all'anno, agli insegnanti tecnico-pratici ed agli insegnanti d'arte applicata; per non più di dieci mesi all'anno al personale insegnante. Il compenso non è dovuto al personale comandato o comunque in posizione che non comporti l'effettivo esercizio della funzione. È altresí, proporzionalmente ridotto in relazione alle assenze dal servizio.

B) – ISTRUZIONE SECONDARIA

I. – Professori:

	dal 1° luglio 1956 al 30 giugno 1957	dal 1° luglio 1957
di ruolo A	L. 3.000	L. 7.000
di ruolo B	» 2.000	» 5.000
di ruolo C	» 1.500	» 3.500
non di ruolo con orario di cattedra (2):		
per insegnamenti ruolo A	L. 1.500	L. 3.500
per insegnamenti ruolo B	» 1.000	» 2.500
per insegnamenti ruolo C	» 750	» 1.750

II. – Maestre istitutrici degli Educandati Femminili:

di ruolo	L. 1.500	L. 3.500
non di ruolo	» 750	» 1.750

III. – Insegnanti tecnico-pratici personale tecnico delle scuole e istituti di istruzione tecnica:

	dal 1° luglio 1956 al 30 giugno 1957	dal 1° luglio 1957
di ruolo	L. 1.500	L. 3.500
non di ruolo	» 750	» .750

C) – ISTRUZIONE ARTISTICA

I. – Professori:

a) dei Conservatori di Musica, delle Accademie di Belle Arti, dei Licei Artistici, degli Istituti d'Arte:

	dal 1° luglio 1956 al 30 giugno 1957	dal 1° luglio 1957
di ruolo	L. 3.000	L. 7.000
non di ruolo con orario di cattedra (1)	» 1.500	» 3.500

b) delle Scuole d'arte:

di ruolo	L. 2.000	L. 5.000
non di ruolo con orario di cattedra (1)	» 1.000	» 2.500

II. – Insegnanti d'arte applicata:

di ruolo	L. 1.500	L. 3.500
non di ruolo	» 750	» 1.750

(1) Per gli insegnanti non di ruolo che non abbiano orario di cattedra il compenso è commisurato proporzionalmente alle ore settimanali di insegnamento prestato. In nessun caso però il detto compenso potrà eccedere la misura prevista per il personale non di ruolo con orario di cattedra.

Il relatore Lamberti propone di elevare tutti i compensi fissati in questa tabella rispettivamente da 3.500 a 4.000, da 5.000 a 6.000 e da 7.000 a 8.000 e di abolire la differenza di trattamento fra insegnanti di ruolo e non di ruolo.

Propone poi di modificare la nota nel senso che il compenso sia corrisposto per 11 mesi all'anno a tutti gli insegnanti ed anche al personale comandato che non fruisce nel nuovo posto di indennità per lavoro straordinario.

Il senatore Russo Salvatore propone la sostituzione del testo che ho letto con il seguente:

TABELLA *F*

TABELLA DEI COMPENSI MENSILI LORDI PER FUNZIONE DOCENTE

Istruzione elementare Istruzione secondaria ruolo C Maestre istitutrici degli educandati femminili Insegnanti tecnico pratici personale tecnico Insegnanti tecnico pratici, personale tecnico delle scuole e istituti di istruzione artistica Istruzione artistica, insegnanti d'arte applicata	Di ruolo e non di ruolo Lire 9.000 mensili
Istruzione secondaria, professori di ruolo B Istruzione artistica, professori delle scuole d'arte	Di ruolo e non di ruolo Lire 12.000 mensili
Istruzione secondaria, professori di ruolo A Istruzione artistica, professori dei conservatori di musica, delle accademie di belle arti, dei licei artistici, degli istituti d'arte.	Di ruolo e non di ruolo Lire 14.000 mensili

NOTA. Il compenso è corrisposto per 12 mesi all'anno. Per gli insegnanti non di ruolo che non abbiano orario di cattedra il compenso è commisurato proporzionalmente alle ore settimanali di insegnamento prestato.

In armonia con l'emendamento presentato dal senatore Russo all'articolo 24 queste indennità dovrebbero tutte decorrere dal 1° luglio 1956.

Vi è poi un emendamento del senatore Angelilli alla nota (1) della tabella *F* del testo governativo (pagina 1633) nella quale si vorrebbe che fossero soppresse le parole: « Il compenso non è dovuto al personale comandato o comunque in posizione che non comporti l'effettivo esercizio della funzione ».

LAMBERTI, *relatore*. Circa la prima parte del mio emendamento tendente ad elevare nel loro importo tutti i compensi extra tabellari, sono venuto nella convinzione, in seguito a contatti avuti con il Ministro della pubblica istruzione e, in genere, con il Governo, che effettivamente rischiamo di sfondare il *plafond* di resistenza del bilancio.

Viceversa insisterei sul secondo punto: che venga soppressa cioè la differenza di trattamento tra insegnanti di ruolo e non di ruolo. Il motivo sta nel principio acquisito dalla nostra legislazione, che gli insegnanti non di ruolo abbiano un trattamento corrispondente a quello iniziale dei loro colleghi che prestano lo stesso servizio. In conseguenza io ho proposto questa equiparazione, anche ai fini della liquidazione della indennità extratabellare.

Per quello che concerne il numero di mesi per i quali l'indennità dovrebbe essere corrisposta, io sono molto sensibile alla proposta del senatore Russo.

In realtà però questa indennità non è esattamente la reviviscenza della vecchia indennità di studio. La denominazione che è stata data a questo compenso non consente l'interpretazione analogica con la vecchia indennità di studio.

Questo non vuol dire che si tratta, propriamente, di una indennità di lavoro straordinario, ma certo però di qualcosa di concreto, di una prestazione, appunto, complementare; e queste prestazioni non si danno se non in quel periodo dell'anno in cui la funzione docente viene esercitata.

Io ho, tuttavia, chiesto che essa sia estesa a 11 mesi, perchè, strettamente parlando, gli insegnanti sono a disposizione del loro Preside per 11 mesi dell'anno. Essi possono essere chiamati, eventualmente, a svolgere qualche funzione straordinaria; può accadere in determinati tipi di scuole che si facciano dei corsi estivi.

Finalmente, io ho chiesto che anche al personale comandato, che non fruisce nel nuovo posto di indennità per lavoro straordinario, sia corrisposto questo compenso.

MORO, *Ministro della pubblica istruzione*. Dirò con franchezza quali sono i limiti cui il Governo può giungere in tema di miglioramenti a questa tabella.

Il Governo può consentire a qualche limitato aumento delle voci della tabella che si riferiscono agli insegnanti non di ruolo; mi riservo di precisare la portata di questi aumenti quando esamineremo le singole voci. È contrario invece ad unificare completamente la misura delle indennità del personale di ruolo e non di ruolo, come pure ad unificare il trattamento per il periodo dal 1° luglio 1956 al 30 giugno 1957 e per quello posteriore al 1° luglio 1957. Non può neppure accettare la elevazione del periodo per lo corresponsione della indennità complementare al di sopra dei dieci mesi previsti dal testo governativo.

Per quanto riguarda la eccezione per il personale comandato mi rendo conto del valore di ciò che è stato qui affermato. Certo è interesse della stessa Amministrazione diminuire il personale comandato; peraltro non possiamo dimenticare che nei provveditorati e nelle direzioni didattiche svolgono la loro attività numerosi comandati, i quali sono essenziali, indispensabili per il buon funzionamento degli uffici, per cui è vantaggioso conservarli in attività almeno fino al momento in cui potranno essere sostituiti senza danno per la Amministrazione. Aderisco perciò alla soppressione, proposta dal senatore Angelilli, dell'inciso che nella nota riguarda il personale comandato a condizione però che si precisi che il compenso non verrà corrisposto quando già il personale comandato riceve un compenso per lavoro straordinario.

ANGELILLI. Comprendo perfettamente il valore delle osservazioni fatte dal Ministro. Ritengo però che sarebbe opportuno lasciare la possibilità di scelta fra l'indennità pagata dall'Amministrazione presso cui il personale in questione presta il lavoro straordinario e quella prevista dalla presente tabella.

RUSSO SALVATORE. L'inciso della nota relativa al personale comandato potrebbe essere così formulato: « Al personale comandato è lasciata facoltà di optare tra l'indennità di lavoro straordinario pagata dall'Amministrazione presso cui è comandato, e quella prevista dalle presenti tabelle ».

PRESIDENTE. Potremmo intanto procedere alla votazione di questo emendamento suggerito dal senatore Russo sul quale, se non erro, v'è unanime consenso.

Se non vi sono osservazioni lo metto ai voti.

(*È approvato*).

DONINI. Chiedo sia messa ai voti la questione del periodo per il quale il compenso va corrisposto.

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta dei senatori Salvatore Russo e Donini di estendere a 12 mesi il periodo per il quale è corrisposto il compenso previsto dalla tabella *F*.

(*Non è approvata*).

C'è ora la proposta del senatore Lamberti, non accolta neppur essa dal Governo, di esten-

dere il periodo per tutti gli insegnanti a 11 mesi. La metto ai voti.

(*Non è approvata*).

Metto allora ai voti il testo governativo che, su questo punto è così formulato: « Il compenso è corrisposto: per non più di undici mesi all'anno, agli insegnanti tecnici pratici ed agli insegnanti d'arte applicata; per non più di dieci mesi all'anno al personale insegnante ».

(*È approvato*).

Passiamo ora all'ultima parte della nota (1) la quale stabilisce che il compenso: « È altresì proporzionalmente ridotto in relazione alle assenze dal servizio ». Anche di questa disposizione, nel testo proposto dal senatore Russo, è chiesta la soppressione.

Metto ai voti la proposta di soppressione.

(*Non è approvata*).

Metto ai voti il testo governativo.

(*È approvato*).

DONINI. Ormai la votazione è avvenuta, ma desidero ugualmente esprimere il mio parere contrario a questa disposizione.

MORO, *Ministro della pubblica istruzione*. Se non è prestato il lavoro principale, non può essere compensato quello complementare: mi pare che questa sia una norma sacrosanta. Faccio presente che le aspettative per motivi di salute costano oggi allo Stato, e solo per la Amministrazione della pubblica istruzione, circa sette miliardi all'anno. E non tutte le assenze sono veramente giustificate. Dato che la retribuzione è completa nei periodi di aspettativa, il minimo di remora che si poteva chiedere e ritenere legittimo è proprio quello del compenso proporzionale ridotto, e cioè che non venga compensato il lavoro complementare se non è stato prestato il lavoro principale e normale.

PRESIDENTE. La prima nota, dunque, della tabella F risulta così formulata:

«Il compenso è corrisposto: per non più di undici mesi all'anno, agli insegnanti tecnici-pratici ed agli insegnanti d'arte applicata; per non più di dieci mesi all'anno al personale insegnante. Al personale comandato è lasciata facoltà di optare fra l'indennità di lavoro straordinario pagata dall'Amministrazione presso cui è comandato e quella prevista dalle presenti tabelle. Il compenso è proporzionalmente ridotto in relazione alle assenze dal servizio ».

La metto ai voti.

(*È approvata*).

Potremmo ora procedere alla votazione della nota (2) per poi affrontare l'esame delle singole voci della tabella.

DONINI. Mi scusi, signor Presidente, ma prima di votare la nota (2), bisogna risolvere la questione del trattamento degli insegnanti di ruolo e non di ruolo. Bisogna a mio avviso ribadire il principio fondamentale che ad eguale lavoro debba corrispondere uguale stipendio o compenso. A questa nostra domanda si sono associati tutti gli organismi della scuola e non vediamo perchè debba essere invece mantenuta una differenza di trattamento.

LAMBERTI, *relatore*. Aderisco teoricamente a quello che ha detto il senatore Donini.

Tenendo conto tuttavia delle ragioni di carattere finanziario alle quali si è appellato l'onorevole Ministro si potrebbe, in via transattiva, prendere in considerazione quegli aumenti ai quali accennava il Ministero stesso.

DONINI. Noi potremmo anche accettare una proposta di compromesso ma soltanto se subordinata all'accettazione della decorrenza unica dal 1° luglio 1956.

Circa questo problema della decorrenza desidero osservare che con decreto delegato del 6 dicembre 1955, n. 1184, fu concessa, per il periodo fino al 1° luglio 1956, un'indennità straordinaria per lavoro straordinario, correzioni di compiti, ecc.

La copertura per questa spesa fu assicurata mediante nuove tasse per un gettito di dodici miliardi all'anno attraverso sovraimposte sul metano, sul caffè e sugli olii minerali lubrifi-

canti. Cessata il 1° luglio 1956 questa che fu detta « soluzione ponte » i professori non hanno più avuto l'indennità; però nel bilancio sono rimaste inscritte le nuove imposte. È appunto questa considerazione che dà consistenza alla richiesta del corpo insegnante che i nuovi aumenti siano concessi con decorrenza dal 1° luglio 1956: e in tal senso vi è stato un solenne impegno del Parlamento. Desidero pertanto dichiarare che noi possiamo anche accogliere una proposta di transazione per arrivare ad una soluzione favorevole a condizione che la decorrenza sia fissata dal 1° luglio 1956.

LAMBERTI, *relatore*. È difficile dissentire da quello che ha detto il senatore Donini; senonchè ad un certo momento il problema si è presentato in forma alternativa.

Si potrebbe forse arrivare ad assicurare la indennità extra-tabellare intera dal 1° luglio 1956, ma allora non sarebbe possibile aumentare alcuna voce della tabella.

Vi confesso che posto di fronte a questa alternativa, io ho preferito un vantaggio definitivo ad uno transitorio: meglio un beneficio che si estende al futuro che degli arretrati che si risolvono poi in una somma modesta.

MERLIN ANGELINA. Vorremmo sapere dove è andato a finire il gettito delle imposte che i cittadini hanno continuato a pagare dopo il 1° luglio 1956 e che erano destinate alle necessità degli insegnanti.

DONINI. Le sovraimposte sul metano, sul caffè e sugli olii lubrificanti rendono circa dodici miliardi all'anno e coprono ampiamente l'onere di questo aumento delle indennità; essendo state riscosse anche nel periodo 1956-57 queste somme dovrebbero essere state accantonate. Non è colpa dei professori se lo Stato ha speso in altro modo questi miliardi.

MORO, *Ministro della pubblica istruzione*. Credo di dover confermare quello che ha detto il senatore Lamberti circa la scelta: noi abbiamo dovuto scegliere tra alcuni benefici di carattere transitorio e benefici di carattere permanente, che non sono soltanto quelli relativi alle indennità ai professori fuori ruolo, ma vari altri che concordemente abbiamo accolto nel disegno di legge. Se avessimo rinunciato a questo beneficio che rappresenta un impegno permanente per il bilancio, avremmo potuto accogliere la richiesta degli arretrati per il periodo 1956-57.

Che cosa è accaduto di quel fondo di cui parla il senatore Donini? Credo che egli si dimentichi troppo spesso che la sistemazione attuata con la legge delega assorbiva la « soluzione ponte » non solo giuridicamente, ma anche concretamente in quanto gli stipendi degli insegnanti furono maggiorati opportunamente, assorbendo nello stipendio quello che era stato dato sotto forma di indennità. Vi fu, è vero, una divergenza tra il Tesoro e gli insegnanti e lo stesso Ministero della pubblica istruzione e da questo è nato il disegno di legge al vostro esame, ma che le somme introitate dalle tasse e sovraimposte non siano state utilizzate in favore degli insegnanti, non è assolutamente esatto.

L'onere di questo nuovo provvedimento tocca già i 35 miliardi circa, che saranno superati con gli ultimi emendamenti approvati; il Governo non può consentire ad un ulteriore aumento relativo ad un esercizio già chiuso senza che vi sia stato alcun accantonamento.

DONINI. Non sono affatto convinto di quanto il Ministro ha dichiarato. Sono invece convinto che a partire dal luglio 1956 gli insegnanti hanno subito una netta perdita...

MORO, *Ministro della pubblica istruzione*. Non è vero; non è affatto esatto.

DONINI. ... e che vi sia stata violazione di un preciso impegno.

Questa comunque, è una questione sulla quale siamo costretti a chiedere che sia l'Aula a decidere.

LAMBERTI, *relatore*. Credo che per questo non sia necessario andare in Aula.

Non dobbiamo ora annullare tutto il lavoro compiuto sin qui.

DONINI. Il lavoro è stato ugualmente utile: si doveva fare lo stesso, anche se ci fossimo adunati in sede referente. Non abbiamo la pos-

sibilità di accettare un ulteriore compromesso e chiedo pertanto, insieme ad altri colleghi della mia parte politica, il rinvio in Aula del disegno di legge.

ANGELILLI. Prima che sia troppo tardi, io rivolgo un appello ai colleghi dell'opposizione.

Stamattina sono stati approvati degli emendamenti che si risolvono in un vantaggio per le categorie che attendono questa legge; un rinvio in Aula, dopo tanto lavoro fatto, andrebbe a danno degli stessi insegnanti.

Pertanto, io prego i colleghi di voler ritirare la richiesta di rinvio in Aula, in modo che si possa portare a termine l'esame del disegno di legge; chiedo intanto una breve sospensione della seduta.

DE LUCA. Desidero che sia ben chiaro che è mia opinione che tale istanza non sia regolare, poichè secondo il Regolamento i firmatari della richiesta di rinvio dovrebbero essere presenti.

LAMBERTI, *relatore*. È la terza volta che viene prospettato un rinvio in Aula, e per due volte, accogliendo l'appello del Presidente, della maggioranza della Commissione, del relatore e del Ministro, la richiesta è stata ritirata.

Tutti, infatti, sono persuasi della gravità delle conseguenze alle quali si sarebbe andati incontro, dato anche lo stato di incertezza nel quale viviamo circa la durata della presente legislatura. A questo proposito, non posso dimenticare che quando questa intenzione di richiedere la rimessione in Aula fu altra volta manifestata, il senatore Giua, che oggi non è presente, e che appartiene alla parte politica di coloro che hanno firmato ora la richiesta di rinvio in Aula, dichiarò che trovava estremamente spiacevole che un complesso di benefici veramente rilevante a favore degli insegnanti della scuola italiana — e si noti che allora si parlava dei benefici assicurati dal testo di legge governativo senza tener conto dei successivi emendamenti introdotti — rischiasse di naufragare totalmente.

La situazione oggi è ancora più grave, poichè si può dire che siamo ormai arrivati in porto.

Faccio notare che in sede di discussione dell'articolo sulla decorrenza della legge, si potrà trovare largo compenso alla rinuncia fatta ora, ed i colleghi sanno che ho già presentato richiesta di modifica dell'articolo 24 nel senso che la legge non abbia vigore dal primo giorno del mese successivo a quello in cui sarà approvata, bensì dal 1° ottobre di quest'anno.

Questa è la situazione. Quanto più tardi viene la richiesta di rinvio in Aula, tanto più essa non potrà non sembrare strana e dolorosa alla categoria che da questo disegno di legge trarrebbe enormi benefici.

PRESIDENTE. Le considerazioni fatte dal relatore hanno indubbiamente il loro peso.

Io vorrei ancora ribadire il concetto che la legge, col rinvio in Aula, corre il rischio di non essere più approvata in tempo utile.

ANGELILLI. Concordo con le raccomandazioni e le osservazioni fatte dal relatore e dal Presidente, e insisto nel pregare i colleghi dell'opposizione di voler ritirare la richiesta di rinvio in Aula, dato che ciò si risolverebbe in un danno per la categoria interessata.

DONINI. Noi avevamo la certezza che su alcuni punti si sarebbe potuto trovare un terreno di incontro per giungere ad un compromesso; invece siamo riusciti ad ottenere ben poco di ciò che avevamo chiesto. Non ci rimane, quindi, che chiedere il rinvio in Aula.

DE LUCA. Le conseguenze del vostro atto non saranno certamente lievi.

Noi sappiamo che la legge, nonostante la migliore buona volontà, corre il rischio di non poter più essere approvata, per cui la vostra richiesta di rinvio non servirà comunque a migliorare le condizioni degli insegnanti.

Occorre vi rendiate conto della responsabilità che vi assumete.

PRESIDENTE. Accogliendo la richiesta del senatore Angelilli, sospendo per breve tempo la seduta.

(La seduta, sospesa alle ore 17, è ripresa alle ore 17,20).

DONINI. Affinchè la richiesta da noi fatta non abbia la minima possibilità di essere interpretata in senso contrario ai nostri intendimenti, noi ci dichiariamo disposti a ritirare la domanda formale di rinvio in Aula del disegno di legge.

Riteniamo pertanto che si potrebbe arrivare ad una rapida conclusione del dibattito, qualora vi fosse la possibilità di risolvere in senso positivo almeno le ultime rivendicazioni del corpo insegnante, cui si è già accennato, sulla decorrenza giuridica ed economica della legge e su altri punti ancora da discutere.

Poichè su questi problemi noi desidereremmo consultarci brevemente con alcuni rappresentanti delle categorie, e poichè riteniamo che, data l'attuale assenza del Ministro Moro e di alcuni senatori, non si potrebbe condurre a termine subito la discussione del disegno di legge, chiediamo alla Presidenza ed ai colleghi che la seduta sia rinviata di qualche giorno. Noi avremmo, in questo modo, la possibilità di fare un bilancio dei tanto proclamati miglioramenti, la cui evidenza, per altro, non ci appare, al momento, affatto chiara. Vantaggi certo ne abbiamo strappati, nel corso di queste sedute di Commissione, ma solo e soprattutto in favore di coloro che occupano i gradi più alti nella carriera, mentre quasi tutto quello che era stato proposto per coloro che occupano i gradi inferiori è stato, fino ad ora, respinto.

In questo senso, se i colleghi sono d'accordo, noi saremmo d'avviso che la prossima seduta potrebbe aver luogo anche il primo giorno dopo le due festività natalizie, e cioè venerdì 27.

PRESIDENTE. Desidero anzitutto prendere atto dello spirito di comprensione del senatore Donini e dei suoi colleghi, e in secondo luogo esprimere la mia soddisfazione per il ritiro, da parte dei medesimi, della richiesta di rinvio in Aula. Sono sicuro che lo spirito di collaborazione reciproca che ha, sin qui, caratterizzato lo svolgersi della nostra discussione, consentirà una approvazione più rapida del disegno di legge in questa sede che non un rinvio del medesimo in Aula.

DE LUCA. Prendo atto volentieri anche io del ritiro della richiesta di rinvio del disegno di legge in Aula, formulando inoltre lo augurio che simili istanze non siano più rinnovate nel seguito della discussione.

DONINI. Al punto cui sono giunte le cose è chiaro che la richiesta di rinvio all'Assemblea non sarà da parte nostra più ripresentata.

PRESIDENTE. Ritengo che la discussione possa essere senz'atro ripresa entro la fine della presente settimana.

ANGELILLI. Mi associo anch'io alle parole del Presidente e prendo atto con piacere del ritiro della proposta di rinvio del disegno di legge in Aula. Il rinvio in Aula avrebbe non solo provocato un ritardo nell'approvazione del disegno di legge, ma avrebbe certamente deluso le aspettative di tutte le categorie interessate.

Concordo poi sull'opportunità di continuare la discussione entro la corrente settimana.

PRESIDENTE. Se non si fanno osservazioni rimane dunque stabilito che la Commissione tornerà a riunirsi entro la corrente settimana per continuare la discussione del disegno di legge n. 2237.

La seduta termina alle ore 17,30.

DOTT. MARIO CARONI
Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari.